SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2002.

Approvazione del conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2001.

02A07318

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 giugno 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3217).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale sono state delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nella laguna di Marano Lagunare e Grado;

Considerato che la naturale dinamica evolutiva dell'idrografia lagunare ha subito modificazioni con un progressivo e sempre più accentuato interramento della laguna;

Considerato che, in base agli studi effettuati sulla presenza di inquinanti nella laguna di Marano e Grado, la laguna risulta interessata da gravissimi fenomeni di contaminazione connessi, non solo alle attività antropiche che vi si svolgono, ma anche alla presenza di sostanze inquinanti riconducibili all'esercizio di attività economico-produttive svolte in aree contermini alla laguna;

Considerato che la parte della laguna interessata da fenomeni di inquinamento di origine industriale è stata individuata come sito di interesse nazionale dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 468 del 18 settembre 2001, adottato in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Considerato che la continuità morfologica ed idrodinamica lagunare esige un intervento globale ed unitario che miri a ridurre drasticamente e tempestivamente l'apporto di inquinanti provenienti da varie fonti;

Considerato che costituisce ineludibile esigenza ovviare urgentemente al pericolo concreto di ulteriore accumulo di sostanze inquinanti nei sedimenti, derivante, altresì, dall'aumento dei livelli di contaminazione della laguna e dalla diffusione dell'inquinamento;

Considerati inoltre, gli effetti assolutamente negativi per l'ambiente derivanti dalla dispersione e messa in circolo degli agenti inquinanti già depositati nei sedimenti dei canali;

Considerato che il peggioramento delle condizioni ambientali comporta un ulteriore aggravamento dell'emergenza sanitaria ed ambientale in atto;

Considerato in particolare, che la compromissione della vita acquatica e la conseguente alterazione dell'habitat naturale aggravano la situazione igienico-sanitaria e rendono oltremodo probabile il passaggio di sostanze inquinanti nella catena alimentare, con grave pregiudizio per la salute;

Stante l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le misure di messa in sicurezza necessarie per evitare la diffusione delle fonti inquinanti in laguna, con riferimento, in particolare, a quelle provenienti dalla terraferma e dai bacini scolanti;

Tenuto conto altresì, dell'aggravarsi della situazione emergenziale di cui trattasi, a causa della movimentazione dei sedimenti inquinanti, provocata dal transito delle imbarcazioni nei canali di navigazione;

Considerata altresì l'urgenza di provvedere alla caratterizzazione dell'area lagunare e delle aree terrestri che la influenzano, così come individuata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, al fine di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale, provvedendo, contestualmente, a definire adeguate misure di messa in sicurezza;

Considerato inoltre, che l'interramento dei canali navigabili comporta situazioni di pericolo per la navigazione a causa del quale sono stati giudizialmente ritenuti necessari interventi urgenti volti a riportare detti canali in condizioni tali da consentire la navigazione in sicurezza, e con le profondità previste dalla vigente normativa in materia, assicurando, altresì, che a seguito del transito dei natanti non si produca l'ulteriore messa in circolo di sedimenti inquinanti;

Considerato altresì, che la navigabilità dei canali risulta indispensabile per consentire l'effettuazione di interventi di emergenza e per le attività di soccorso in ambito lagunare, in considerazione dell'impossibilità di assumere determinazioni interdittive della navigazione;

Considerato che un tempestivo intervento deve essere diretto al perseguimento del duplice fine di definire, da un lato, un piano per il superamento della situazione emergenziale sopra descritta, e, dall'altro, un programma per prevenire ulteriori fenomeni di diffusioni degli inquinanti;

Considerata l'esigenza di garantire un intervento integrato e coordinato sulla laguna, sulle aree terrestri contermini e sui bacini scolanti, cosi come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, derivante dalla gravissima alterazione dell'ecosistema lagunare, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota n. 53/SP del 26 marzo 2002, con la quale il Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato la grave situazione di emergenza socio-ambientale venutasi a creare nella laguna di Marano Lagunare e Grado;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Paolo Ciani, assessore all'ambiente alla protezione civile e al personale della regione Friuli-Venezia Giulia, è nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per fronteggiare e risolvere la situazione di emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002.

2. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonché di quelle eventualmente da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato attua i seguenti interventi:

a) caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica delle aree inquinate e ripristino ambientale coerentemente con i principi generali in materia di risanamento ambientale;

b) riduzione degli apporti inquinanti in laguna;

c) applicazione nel bacino scolante in laguna delle misure agroambientali adottate dalla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dei regolamenti comunitari;

d) adozione delle misure atte a favorire la circolazione lagunare delle acque e gli scambi laguna-mare;

e) realizzazione del sistema di monitoraggio dinamico qualitativo e del sistema di gestione della laguna;

f) sviluppo delle fanerogame acquatiche che svolgono un positivo ruolo negli equilibri ecologici della laguna;

g) realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza della navigazione nei canali della laguna, mediante il ripristino delle profondità necessarie, anche in relazione al transito di imbarcazioni, evitando la formazione di torbide, provvedendo, altresì, alla corretta gestione dei sedimenti asportati.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, nell'area perimetrata come sito di bonifica di interesse nazionale, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, fatta salva l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:

a) predispone i progetti per la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti;

b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) interviene, in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti privati obbligati;

d) provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, ove ricorra l'inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato.

2. Il Commissario delegato, nelle zone della laguna di Marano Lagunare e Grado non comprese nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale, sostituisce gli enti ordinariamente competenti per l'attuazione delle disposizioni in materia di bonifica, provvedendo, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471:

a) ad approvare le misure di messa in sicurezza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;

b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche, compresi i litorali ed i sedimenti, nonché a realizzare gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti privati obbligati.

3. Il Commissario delegato attiva una struttura di monitoraggio e controllo al fine di verificare l'efficacia delle misure di messa in sicurezza, l'esecuzione delle attività di caratterizzazione, la realizzazione degli interventi di bonifica, il raggiungimento degli obiettivi defi-

niti per le diverse matrici ambientali, il mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e di protezione ambientale.

4. Al fine di sviluppare approfondimenti su eventuali patologie collegate alla esposizione agli inquinanti presenti nel contermine lagunare, il commissario delegato attiva strumenti di indagine epidemiologica.

Art. 4.

1. Nelle more della predisposizione, elaborazione, approvazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione e del progetto di bonifica e ripristino ambientale, il commissario delegato può progettare e realizzare:

a) interventi di dragaggio al fine di impedire la diffusione degli inquinanti;

b) interventi di gestione dei sedimenti derivanti dalle operazioni di dragaggio;

c) interventi di deposizione nell'ambito lagunare dei sedimenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 88, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) interventi di mitigazione ambientale;

e) interventi di compensazione di cui all'art. 6 della direttiva 92/43/CEE «Habitat» del 21 maggio 1992. Tali interventi sono realizzati contestualmente a quelli di deposizione dei sedimenti e comprendono:

la ricreazione di un habitat su un sito nuovo o ampliato;

il miglioramento di un habitat su parte del sito o su un altro sito in maniera proporzionale alla perdita dovuta al progetto;

la proposta, in casi eccezionali, di un nuovo sito nell'ambito della direttiva «Habitat»;

f) opere infrastrutturali primarie e secondarie eventualmente necessarie per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, e che non pregiudichino la successiva bonifica.

2. La gestione dei sedimenti deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti precauzioni:

a) l'asportazione dei sedimenti deve avvenire con modalità che minimizzino la formazione di torbide, privilegino tecniche di dragaggio selettivo, riducano la diffusione degli inquinanti;

b) nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 145, comma 88, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

il limite di inquinanti consentito per il collocamento dei sedimenti finalizzato alla formazione di barene è rappresentato, fino alla definizione di uno specifico protocollo che dovrà essere sottoscritto dal commissario delegato, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della salute, dalla colonna «A» del «Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia» dell'8 aprile 1993;

il limite di inquinanti consentito per l'utilizzo dei sedimenti finalizzato alla costituzione di isole da destinare ad aree ad elevata valenza naturalistica ed al rafforzamento delle isole facenti parte del cordone di isole litoranee è rappresentato dalla colonna «A» della tabella 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

il limite di inquinanti consentito per l'utilizzo dei sedimenti finalizzato alla costituzione di casse di colmate ed al rafforzamento delle aree di colmata esistenti è rappresentato dalla colonna «B» della tabella 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

le acque che residuano dalle operazioni di pompaggio sono rilasciate in laguna, senza creare torbide e previa filtrazione, nel rispetto dei limiti di legge in materia di scarichi;

c) la gestione dei sedimenti con livelli di inquinanti superiori a quelli di cui alla colonna «B» della tabella 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, deve avvenire nel rispetto delle norme in materia di rifiuti, con l'obiettivo di ridurne la tossicità, di favorirne il recupero, di operarne lo smaltimento finale - in caso di mancanza di alternative - in condizioni di massima sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale.

3. L'utilizzo dei sedimenti per la costituzione ed il rafforzamento di isole richiede la conterminazione nei confronti della laguna circostante con un sistema di impermeabilizzazione, naturale o artificiale, al perimetro, in grado di assicurare un coefficiente di permeabilità K minore o uguale a $1,0 \times 10^{-7}$ cm/sec con spessore maggiore o uguale a 50 centimetri. L'utilizzo delle isole è finalizzato alla costituzione di habitat idonei alla nidificazione di avifauna protetta.

4. L'utilizzo dei sedimenti per la costituzione di casse di colmata ed il rafforzamento delle aree di colmata esistenti richiede una conterminazione nei confronti dell'ambiente esterno con un sistema di impermeabilizzazione, naturale o artificiale, al perimetro e sul fondo in grado di assicurare un coefficiente di impermeabilità K minore o uguale a $1,0 \times 10^{-7}$ cm/sec con spessore maggiore o uguale a 100 centimetri. L'utilizzo delle aree di colmata è limitato a finalità compatibili con le attività di portualità connesse con le attività di pesca, acquacultura e diporto.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato adotta, altresì, tutte le iniziative, anche di carattere sollecitatorio, volte a conseguire, da parte di tutti i soggetti pubblici ordinariamente competenti, il compimento di attività, ivi comprese quelle previste da norme processuali, ritenute strumentali al conseguimento della disponibilità delle aree e di tutte le strutture occorrenti.

2. Il Commissario delegato potrà usufruire anche degli impianti pubblici di gestione dei rifiuti e di trattamento delle acque, presenti nell'ambito territoriale di intervento, qualora utilizzabili.

Art. 6.

1. I progetti degli impianti e delle opere di cui alla presente ordinanza sono esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal medesimo decreto, previa comunicazione alla Commissione europea dei motivi che giustificano tale esenzione.

2. Sui progetti di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio esprime il parere di compatibilità ambientale con l'ambiente naturale di vita e di lavoro, avvalendosi della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilità è verificata con la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati.

Art. 7.

1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può adottare nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, art. 2, commi 4 e 4-*bis*, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 e 34;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 80, 117, 134, 136 e 141;

legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter,* 14-*quater,* 16 e 17;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, articoli 28, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

legge 5 marzo 1963, n. 366;

legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 13;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 22, 27 e 28;

decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

legge regionale 7 settembre 1990, n. 43;

decreto del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 0245/Pres. Dd. 8 luglio 1996;

deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 2001, n. 2780;

legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, articoli 5, 6, 8 e 10;

decreto del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 2 gennaio 1998, n. 01/Pres;

legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

legge regionale 14 agosto 1987, n. 22;

legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

legge regionale 18 dicembre 2001, n. 30;

legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, art. 8;

legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, art. 89 e titolo X;

Art. 8.

1. Il Commissario delegato, in deroga ai termini, alle modalità di svolgimento ed al regime di competenze, provvede all'eventuale approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione dovesse ritenersi necessaria, nonché ad autorizzarne l'esercizio.

In particolare, l'approvazione e l'autorizzazione da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in bonifica ambientale, alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attività di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione, provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

3. Al fine di evitare il ripetersi di situazioni di crisi ambientale, il Commissario delegato, sentite le amministrazioni e gli enti locali interessati, predispone un programma per lo sviluppo sostenibile della laguna di Marano Lagunare e Grado.

Art. 9.

1. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il commissario delegato può avvalersi della collaborazione del Magistrato alle acque, delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, degli istituti universitari, dell'A.N.P.A., dell'A.R.P.A., dell'I.C.R.A.M., dei servizi tecnici nazionali, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di rispettiva competenza.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore — nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — e di una propria struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non più di cinque unità di personale della pubblica amministrazione.

3. Il Commissario delegato può, altresì, avvalersi, fino ad un massimo di tre unità, di personale estraneo alla pubblica amministrazione. Il corrispettivo da riconoscere a favore di tale personale è determinato, a vacazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-*bis*, della legge 26 aprile 1989, n. 155, e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate.

4. Il compenso spettante al Commissario delegato ed al soggetto attuatore, sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il personale appartenente alla struttura di cui al comma 2 è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili; calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa. Al personale appartenente alla struttura commissariale cui sono conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della predisposizione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché ai loro collaboratori, il commissario delegato corrisponde un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilità di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario delegato sulla base delle documentate richieste.

6. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle norme ordinarie e alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme contrattuali in materia di orario di servizio.

7. Per le attività in materia di tutela delle acque ed in materia di bonifiche e ripristino ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi di due unità di personale anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai membri della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio determinato con decreto interministeriale n. 62/1988 del 24 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Per l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo di cui al precedente art. 3, comma 3, il commissario delegato si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e del laboratorio di biologia marina di Trieste.

9. Per l'espletamento delle attività di indagine epidemiologica di cui al precedente art. 3, comma 4, il commissario delegato si avvale delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A. o dell'A.R.P.A., dell'E.N.E.A., dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché delle strutture sanitarie locali. A tali istituzioni il commissario delegato, riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle risorse assegnate al commissario delegato.

Art. 10.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione tecnico-scientifica composta da cinque esperti, di cui il presidente e un esperto designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un esperto designato dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e due esperti designati dal presidente della regione Friuli-Venezia Giulia. La commissione ha sede presso gli uffici della struttura commissariale e coadiuva il commissario medesimo ed il soggetto attuatore nell'esercizio dei loro incombenti.

2. Il compenso spettante ai componenti della commissione di cui al precedente comma l sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Al presidente e ai componenti della commissione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 17, comma *quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 4, comma 12-*bis*, della legge 26 aprile 1989, n. 155, dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998, n. 486.

Art. 11.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza al commissario delegato sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:

a) l'introito dei mutui ventennali che la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, l'importo di euro 413.165,52, a valere sulle risorse finanziarie iscritte all'U.P.B. 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'anno 2001 all'anno 2020, così come indicato nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, allegato *G*, e relativamente alla voce «Friuli-Venezia Giulia - laguna di Grado-Marano»; a tal fine la regione Friuli-Venezia Giulia trasferisce le risorse finanziarie, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alla contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria, allo scopo istituita, intestata al commissario delegato;

b) euro 2.582.284,49 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a valere sulle risorse finanziarie previste dal già citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, allegato *G*, relativamente alla voce «Friuli-Venezia Giulia - laguna di Grado-Marano», che sono trasferite al commissario delegato con le modalità di cui alla lettera *a)*;

c) ulteriori risorse finanziarie di competenza regionali o sub-regionali che gli enti competenti possono trasferire al commissario delegato;

d) fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati alla realizzazione delle opere di tutela dell'area interessata dall'emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza; a tal fine il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari per accedere a nuovi finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali.

2. Relativamente ai fondi di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, qualora l'accensione del mutuo avvenga presso la Cassa depositi e prestiti, la concessione del mutuo potrà avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verrà comunicata, alla prima adunanza utile, la concessione effettuata.

3. Il Commissario delegato può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A07455

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Croce Tiziano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Croce Tiziano, nato a Milano il 21 settembre 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale svizzero in ingegneria elettrotecnica conseguito nell'aprile 1997 presso il Politecnico federale di Zurigo, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che è in possesso di esperienza professionale maturata in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Croce Tiziano, nato a Milano il 21 settembre 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07409

DECRETO 21 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Shapka Dhimiter di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Shapka Dhimiter, nato a Durazzo il 9 gennaio 1959, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di inxhinier mekanik per impiante conseguito nel luglio 1991 presso l'Università di Tirana, facoltà di ingegneria meccanica ed elettrica, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato inoltre che il richiedente è in possesso di esperienza professionale pluriennale nel suo Paese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto il provvedimento del 17 luglio 1997 della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di

rifugiato che ha concesso al richiedente lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

Considerato che il sig. Shapka possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Imperia in data 26 marzo 1997, rinnovato il 7 settembre 2001 fino al 14 settembre 2005 per lavoro;

Decreta:

Al sig. Shapka Dhimiter, nato a Durazzo il 9 gennaio 1959, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07410

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2002.

Sperimentazione della raccolta telefonica del gioco del lotto con telefonia mobile tramite la società Omnitel Pronto Italia S.p.a. limitatamente a 50.000 propri clienti.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del Ministero delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministero delle finanze la facoltà di prevedere, con proprio decreto, modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge del 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 9 febbraio 1999, che ha autorizzato la raccolta telefonica del gioco del lotto, da effettuare mediante schede prepagate, attribuendone la raccolta al concessionario del servizio e riservando la commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1999, che ha stabilito le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonché la commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate;

Considerato che la raccolta del gioco del lotto tramite i servizi di telefonia avviene esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale e che, mediante pubblico avviso di manifestazione d'interesse, la società concessionaria ha acquisito la disponibilità di tutti i gestori operanti sul territorio, come previsto dall'art. 2 del citato decreto direttoriale del 13 aprile 1999;

Visto il decreto direttoriale del 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1999, che ha autorizzato, in via sperimentale, la raccolta telefonica delle giocate del lotto, svolte dal concessionario del servizio Lottomatica S.p.a., tramite gli operatori di telecomunicazioni R.T.I. Telcos S.p.a. - Telecom Italia S.p.a. e R.T.I. Telecom Italia S.p.a. - C.I.T.E.C. S.p.a.;

Visto l'avviso di manifestazione di interesse del 3 maggio 1999, con la quale è stata richiesta dalla società Lottomatica la fornitura di un servizio di acquisizione dei dati delle giocate del lotto e di trasmissione dei dati stessi ai centri di elaborazione di Lottomatica, via rete telefonica attraverso l'utilizzo di apparecchiature di telefonia fissa e mobile;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 2000, che ha esteso la commercializzazione delle schede prepagate a tutto il territorio nazionale;

Considerato che l'operatore di telecomunicazioni Omnitel Pronto Italia S.p.a. ha chiesto di partecipare, tra gli altri, alla fornitura del servizio e che, inoltre, le relative procedure di collaudo sono state positivamente effettuate;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata, in via sperimentale, la raccolta telefonica delle giocate del lotto, svolta dal concessionario del servizio Lottomatica S.p.a., tramite l'operatore di telecomunicazioni Omnitel Pronto Italia S.p.a.

Art. 2.

1. La sperimentazione avrà la durata di quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto o,

comunque, sino alla emanazione del decreto concernente la definitiva estensione all'intero territorio nazionale del sistema di raccolta telefonica indicato all'art. 1.

2. La sperimentazione della raccolta telefonica delle giocate del lotto tramite l'operatore di telecomunicazioni Omnitel Pronto Italia S.p.a. è effettuata con servizio di telefonia mobile, senza interconnessione dagli altri operatori di telefonia mobile, da 50.000 propri clienti che alla data del 15 novembre 2001 presentavano i seguenti requisiti:

titolari di contratti individui/consumer, registrati con dati anagrafici e di residenza completi che abbiano fornito il consenso al trattamento ed alla comunicazione di tali dati;

iscritti al programma Omni One ed utilizzatori di SMS per i servizi Omniplanet;

che abbiano effettuato almeno una ricarica della propria scheda telefonica presso le ricevitorie del lotto.

3. Le diverse funzioni del servizio telefonico ed i relativi costi saranno resi noti a cura dell'operatore di telecomunicazioni indicato dall'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 143

02A07481

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Marian Simona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marian Simona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Timisoara (Romania) dalla sig.ra Marian Simona, nata a Sinnicolau Mare (Romania) il giorno 23 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marian Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06416

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Stoyanov Stoyan Stamov di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Stoyanov Stoyan Stamov, ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di fisioterapista conseguito nell'anno 1981 presso l'Istituto medico parauniversitario di Sofia (Bulgaria) dal sig. Stoyanov Stoyan Stamov, nato a Sofia (Bulgaria) il giorno 24 luglio 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. Il sig. Stoyanov Stoyan Stamov è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06407

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wrzeciono Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wrzeciono Malgorzata, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1993 presso il Liceo medico di Bytom (Polonia) dalla sig.ra Wrzeciono Malgorzata, nata a Bytom (Polonia) il giorno 23 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wrzeciono Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06412

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kapusta Urszula di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kapusta Urszula, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1991 presso il Liceo medico di Oswiecim (Polonia) dalla sig.ra Kapusta Urszula, nata a Elblag (Polonia) il giorno 1° febbraio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kapusta Urszula è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06413

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hojdys Krasucka Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hojdys Krasucka Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1996 presso il Liceo medico «M.S. Curie» di Tychy (Polonia) dalla sig.ra Hojdys Krasucka Beata, nata a Mikolow (Polonia) il giorno 25 febbraio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hojdys Krasucka Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06414

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kuzma Knop Marzena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kuzma Knop Marzena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1986 presso il Liceo medico di Kolobrzeg (Polonia) dalla sig.ra Kuzma Knop Marzena, nata a Kolobrzeg (Polonia) il giorno 31 dicembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kuzma Knop Marzena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06415

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Zlotowski Artur di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Zlotowski Artur ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarz conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarz conseguito nell'anno 1991 presso il Liceo medico di Klodzko (Polonia) dal sig. Zlotowski Artur, nato a Bystrzyca Klodzka (Polonia) il giorno 4 ottobre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Zlotowski Artur è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06417

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Carri Laura Fabiana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dietista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Carri Laura Fabiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciatura en nutricion conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoacimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliare delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di licenciatura en nutricion conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola di nutrizione - facoltà di medicina dell'Università di Cordoba (Argentina) dalla sig.ra Carri Laura Fabiana, nata a Cordoba (Argentina) il giorno 24 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista.

2. La sig.ra Carri Laura Fabiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di dietista.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06418

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cutuhan Mihaela Genoveva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cutuhan Mihaela Genoveva ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bistrita (Romania) dalla sig.ra Cutuhan Mihaela Genoveva, nata a Turnu Severin (Romania) il giorno 21 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cutuhan Mihaela Genoveva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06419

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dragomir Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dragomir Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Focsani (Romania) dalla sig.ra Dragomir Cristina, nata a Adjud (Romania) il giorno 4 novembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Dragomir Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera pediatrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06420

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dinu Florentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dinu Florentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Dinu Florentina, nata a Braila (Romania) il giorno 31 agosto 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dinu Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06421

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Plesea Andreea Lorena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Plesea Andreea Lorena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Plesea Andreea Lorena, nata a Bucarest (Romania) il giorno 4 febbraio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Plesea Andreea Lorena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06422

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Delca Anca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Delca Anca ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Delca Anca, nata a Bucarest (Romania) il giorno 25 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Delca Anca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06423

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arrozeira Tcherno Sabado di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arrozeira Tcherno Sabado ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1994 presso l'istituto politecnico della sanità «Martiri del 27 novembre» di Matanzas (Cuba) dalla sig.ra Arrozeira Tcherno Sabado, nata a Bissau (Guinea) il giorno 15 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Arrozeira Tcherno Sabado è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06424

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gjergaj Ardiana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gjergaj Ardiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso l'Università tecnologica Ismail Qemal Vlora di Valona (Albania) dalla sig.ra Gjergaj Ardiana, nata a Fier (Albania) il giorno 3 dicembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gjergaj Ardiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06425

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cean Lacramioara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cean Lacramioara ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Cean Lacramioara, nata a Brad (Romania) il giorno 3 febbraio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cean Lacramioara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06426

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cumpanasoiu Sidonia Julieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cumpanasoiu Sidonia Julieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Cumpanasoiu Sidonia Julieta, nata a Bran (Romania) il giorno 2 agosto 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cumpanasoiu Sidonia Julieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06427

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Toma Minodora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Toma Minodora ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Toma Minodora, nata a Gheraesti (Romania) il giorno 16 gennaio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Toma Minodora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06428

DECRETO 15 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Preda Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Preda Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Preda Liliana, nata a Hunedoara (Romania) il giorno 8 marzo 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Preda Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06429

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kofler Heidi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Heilbademeisterin und Heilmasseurin» conseguito in Austria dalla sig.ra Kofler Heidi, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI, n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio «Heilbademeisterin und Heilmasseurin» conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Kofler Heidi, nata a Vipiteno (Bolzano) il 14 marzo 1968, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06406

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Strickner Damiani Annelis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Strickner Damiani Annelis, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio «Heilbademeisterin und Hilmasseurin» conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Strickner Damiani Annelis, nata a Varna (Bolzano) il 29 maggio 1956, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06395

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gamper Silvia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Gamper Silvia, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und hilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Gamper Silvia, nata a Merano (Bolzano) il 7 dicembre 1975, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06396

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Graber Renate di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Graber Renate, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und hilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 20 settembre 2001 dalla sig.ra Graber Renate, nata a Brunico (Bolzano) il 16 giugno 1961, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06397

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rainer Tanja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Rainer Tanja, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und hilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 3 luglio 2001 dalla sig.ra Rainer Tanja, nata a Brunico (Bolzano) il 28 maggio 1979, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06394

DECRETO 29 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Molnar Timea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Molnar Timea, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1997 presso Scuola secondaria professionale di sanità di Debrecen (Ungheria) dalla sig.ra Molnar Timea, nata a Debrecen (Ungheria) il giorno 3 maggio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Molnar Timea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06408

DECRETO 29 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Meszaros Margit di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Meszaros Margit, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001 presso Scuola secondaria professionale di sanità di Debrecen (Ungheria) dalla sig.ra Meszaros Margit, nata a Debrecen (Ungheria) il giorno 27 ottobre 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Meszaros Margit è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06409

DECRETO 29 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szabo Krisztina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szabo Krisztina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1997 presso Scuola secondaria professionale di sanità di Debrecen (Ungheria) dalla sig.ra Szabo Krisztina, nata a Debrecen (Ungheria) il giorno 20 luglio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szabo Krisztina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06410

DECRETO 29 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nagy Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nagy Maria, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1997 presso Scuola secondaria professionale di sanità di Debrecen (Ungheria) dalla sig.ra Nagy Maria, nata a Debrecen (Ungheria) il giorno 26 gennaio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nagy Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06411

DECRETO 29 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bihari Agota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bihari Agota ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola secondaria di sanità di Debrecen (Ungheria) dalla sig.ra Bihari Agota, nata a Debrecen (Ungheria) il giorno 8 luglio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bihari Agota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06398

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Retamozo Yerba Cristina Patricia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Retamozo Yerba Cristina Patricia ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1999 presso l'Università «Nacional de San Agustin» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Retamozo Yerba Cristina Patricia, nata a Arequipa (Perù) il giorno 7 aprile 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Retamozo Yerba Cristina Patricia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06435

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Alegre Salas Milagros Leonor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Alegre Salas Milagros Leonor ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso l'Università «Catolica de Santa Maria» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Alegre Salas Milagros Leonor, nata a Lima (Perù) il giorno 15 aprile 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Alegre Salas Milagros Leonor è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accerta-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06434

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Yallerco Ccami Dina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Yallerco Ccami Dina ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2000 presso l'Università «Nacional de San Agustin» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Yallerco Ccami Dina, nata a Arequipa (Perù) il giorno 8 febbraio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Yallerco Ccami Dina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06440

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zeballos Delgado Nancy Harmida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zeballos Delgado Nancy Harmida ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1979 presso l'Università «Nacional de San Agustin» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Zeballos Delgado Nancy Harmida, nata a Arequipa (Perù) il giorno 18 luglio 1950, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zeballos Delgado Nancy Harmida è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06439

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Amado Mendoza Jovana Arasely di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Amado Mendoza Jovana Arasely ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2000 presso l'Università Nacional de San Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Amado Mendoza Jovana Arasely, nata a Arequipa (Perù) il giorno 17 agosto 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Amado Mendoza Jovana Arasely è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06430

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mendoza Llerena Juvitza Karol di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mendoza Llerena Juvitza Karol ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1999 presso l'Università Nacional de San Agustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Mendoza Llerena Juvitza Karol, nata a Arequipa (Perù) il giorno 9 aprile 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mendoza Llerena Juvitza Karol è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06431

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cordova Vera Blanca Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cordova Vera Blanca Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso l'Università Catolica de Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Cordova Vera Blanca Cecilia, nata a Ica (Perù) il giorno 4 febbraio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cordova Vera Blanca Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06432

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jimenez Tapia Teofila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jimenez Tapia Teofila ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1970 presso l'Università Catolica de Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Jimenez Tapia Teofila, nata a Cusco (Perù) il giorno 27 aprile 1944, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jimenez Tapia Teofila è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06433

DECRETO 3 maggio 2002.

Riconoscimento al dott. Kantar Ahmad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di pediatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Kantar Ahmad, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e della svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, che nella riunione del 19 dicembre 2001 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 15 aprile 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 19 aprile 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Kantar Ahmad, è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato in data 18 agosto 1987 dall'Istituto superiore per l'istruzione medica della città di Praga al dott. Kantar Ahmad, cittadino italiano, nato ad Abey (Libano) il 10 febbraio 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06404

DECRETO 3 maggio 2002.

Riconoscimento al dott. Topolovsky Evgeny di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Topolovsky Evgeny, cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito nella Federazione russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e della svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 19 dicembre 2001 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 15 aprile 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 19 aprile 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Topolovsky Evgeny, è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico, rilasciato in data 28 giugno 1988 dall'Istituto medico pediatrico di Leningrado al dott. Topolovsky Evgeny cittadino russo, nato a San Pietroburgo (già Leningrado) l'8 ottobre 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Topolovsky Evgeny è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06405

DECRETO 24 maggio 2002.

Modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di dover acquisire dalle aziende farmaceutiche dati informatici per la banca dati del farmaco;

Valutate le esigenze degli uffici della direzione generale;

Visto il comunicato del Ministero della salute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 1º febbraio 2002 concernente nuove modalità di trasmissione dei dati di vendita e dei rapporti di sicurezza delle specialità medicinali da parte delle aziende farmaceutiche;

Tenuto conto in particolare degli adempimenti di competenza dell'ufficio di farmacovigilanza;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, con particolare riferimento all'art. 29, comma 12, che prevede «... *omissis* ... qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i 12 mesi, il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa»;

Ritenuto pertanto di dover semplificare anche le procedure dell'ufficio V per quanto attiene l'acquisizione di dati di commercializzazione per gli adempimenti di cui al suindicato art. 29, comma 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Valutato che il nuovo sistema informatico Sirio, recentemente attivato nella direzione generale, risponde più efficacemente alle esigenze degli uffici;

Ritenute pertanto superate dal nuovo sistema informatico Sirio le modalità di trasmissione da parte delle aziende farmacutiche dei dati concernenti la commercializzazione dei farmaci di cui al decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende farmaceutiche titolari dell'A.I.C. o responsabili della commercializzazione dei prodotti medicinali sono tenute a trasmettere, per via informatica, al Ministero della salute - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza - Ufficio VI, su base trimestrale, i dati di commercializzazione secondo la struttura illustrata nell'allegato 1. La trasmissione dei dati avverrà a partire dal 1º luglio 2002 secondo la seguente cadenza trimestrale:

I trimestre: entro il mese di aprile;

II trimestre: entro il mese di luglio;

III trimestre: entro il mese di ottobre;

IV trimestre: entro il mese di gennaio.

2. Le aziende di cui al precedente comma, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, inviano alla Direzione generale per la valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute - Ufficio VI la dichiarazione dell'avvenuta trasmissione dei dati secondo le modalità sopra indicate.

Art. 2.

1. I dati relativi alla commercializzazione dei medicinali in Italia e all'estero, acquisiti tramite il sistema Sirio, verranno elaborati all'inizio di ogni anno anche dall'Ufficio V al fine di ottemperare alle disposizioni previste dall'art. 29, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, recante modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero, è abrogato.

Il presente decreto ha decorrenza immediata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO I

SISTEMA SIRIO
(riferimento comunicato del Ministero della salute del 1º febbraio 2002 - *Gazzetta Ufficiale* n. 27)

Numero A.I.C.	Specialità	Confezione	Data A.I.C.	Stato commercializzazione in Italia	Data di prima commercializzazione in Italia	Data fine commercializzazione in Italia	Esportazione	Data ultima esportazione	Data fine produzione	Numero pezzi venduti nelle farmacie	Numero pezzi venduti agli ospedali
				Si/No			Si/No				

02A07391

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 aprile 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della «S.p.a. I.CO.T.», unità di Ferrara e Ravenna. (Decreto n. 30930).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. I.CO.T.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 settembre 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. I.CO.T., con sede in Forlì, unità di Ferrara e Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06490

DECRETO 17 aprile 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della «S.r.l. Sasib Packaging Italia», unità di Pistoia. (Decreto n. 30931).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003, dalla ditta S.r.l. Sasib Packaging Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003, della ditta S.r.l. Sasib Packaging Italia con sede in Pistoia, unità di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06491

DECRETO 17 aprile 2002.

Annullamento del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della «S.r.l. Termotecnica abruzzese», unità di Colonnella e Monsanpolo del Tronto. (Decreto n. 30932).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 giugno 2003, dalla S.r.l. Termotecnica abruzzese, con sede in Colonnella (Teramo);

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 2001, n. 30365 con il quale è stato approvato il predetto programma di riorganizzazione aziendale per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 giugno 2003;

Visto il decreto direttoriale del 1° ottobre 2001, n. 30378, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 dicembre 2001;

Considerato che dall'esame degli atti istruttori, ed in particolare dal resoconto delle indagini esperite dai competenti servizi ispettivi, è emersa la circostanza che l'azienda non ha effettuato gli investimenti originariamente programmati e che, pertanto, non è sussistente la necessaria connessione con le sospensioni praticate, richiesta al punto 1.1.3 della delibera C.I.P.E. del 18 ottobre 1994;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di annullare il decreto ministeriale del 1° ottobre 2001, n. 30365 di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 giugno 2003;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato, il decreto ministeriale del 1° ottobre 2001, n. 30365, di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 giugno 2003, della S.r.l. Termotenica abruzzese, con sede in Colonnella (Teramo), ed unità in Colonnella (Teramo) e Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro, rispettivamente sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06492

DECRETO 17 aprile 2002.

Annullamento parziale del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della «S.p.a. Sports RDP», unità di Gordona. (Decreto n. 30933).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 febbraio 2001 all'11 febbraio 2002, dalla S.p.a. Sports RDP con sede in Gordona (Sondrio);

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2001, n. 29856, con il quale è stato approvato il predetto programma di ristrutturazione aziendale per il periodo dal 12 febbraio 2001 all'11 febbraio 2002;

Visto il decreto direttoriale del 7 maggio 2001, n. 29861, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il semestre dal 12 febbraio 2001 all'11 agosto 2001;

Preso atto che con decreto del 19 settembre 2001, emesso dal tribunale di Sondrio è stata dichiarata aperta, per la medesima azienda, la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum*;

Vista la nota del servizio ispettivo di Sondrio, in data 19 febbraio 2002, nella quale è stata comunicata la ripresa dell'attività produttiva con il graduale richiamo delle maestranze sospese in data 28 giugno 2001, epoca in cui si è realizzato il pieno rientro;

Ritenuto, pertanto di annullare, limitatamente al periodo dal 28 giugno 2001 all'11 febbraio 2002, il citato provvedimento ministeriale del 7 maggio 2001, n. 29856, di approvazione del programma di ristrutturazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato, limitatamente al periodo dal 28 giugno 2001 all'11 febbraio 2002 il decreto ministeriale del 7 maggio 2001, n. 29856, di approvazione del programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Sports RDP, con sede ed unità in Gordona (Sondrio).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro, rispettivamente sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A06493

DECRETO 17 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Milanostampa», unità di Caleppio di Settalla. (Decreto n. 30935).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Milanostampa, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30924, datato 17 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30924, datato 17 aprile 2000 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milanostampa, con sede in Caleppio di Settalla, (Milano) unità di Caleppio di Settalla (Milano) per un massimo di 117 unità lavorative per il periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 2002 con decorrenza 18 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il direttore generale: ACHILLE

02A06494

DECRETO 17 aprile 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Silia (già L.G. elettrodomestici)», unità di Pignataro Maggiore. (Decreto n. 30936).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Silia (già L.G. elettrodomestici), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 25584 del 19 gennaio 1999, e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1997 il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale n. 30926, datato 17 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30926, datato 17 aprile 2002 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silia (già L.G. elettrodomestici), con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), unità di Pignataro Maggiore (Caserta) per un massimo di 138 unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il direttore generale: ACHILLE

02A06495

DECRETO 17 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.I.M. - Pubblicità italiana multimedia, unità di Milano, Napoli e Roma. (Decreto n. 30937).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. P.I.M. - Pubblicità italiana multimedia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30927 datato 17 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30927 datato 17 aprile 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.I.M. - Pubblicità italiana multimedia, con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 15 unità lavorative; Napoli, per un massimo di 4 unità lavorative; Roma, per un massimo di 6 unità lavorative, per il periodo dal 15 gennaio 2002 al 14 gennaio 2003.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2002 con decorrenza 15 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06496

DECRETO 17 aprile 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanitari Pozzi S.p.a., ora Pozzi Ginori S.p.a., unità di Gaeta e Milano. (Decreto n. 30938).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sanitari Pozzi S.p.a. ora Pozzi Ginori S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30107 del 3 luglio 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale n. 30929 datato 17 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30929 datato 17 aprile 2002 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanitari Pozzi S.p.a. ora Pozzi Ginori S.p.a., con sede in Milano, unità di Gaeta (Latina), per un massimo di 24 unità lavorative; Milano, per un massimo di 10 unità lavorative; per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 2001 con decorrenza 1° agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06497

DECRETO 17 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.T., unità di Ferrara e Ravenna. (Decreto n. 30939).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. I.Co.T., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30930 datato 17 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30930 datato 17 aprile 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.T., con sede in Forlì, unità di Ferrara, per un massimo di 10 unità lavorative; Ravenna, per un massimo di 9 unità lavorative, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 4 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06498

DECRETO 17 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sasib Packaging Italia, unità di Pistoia. (Decreto n. 30940).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Sasib Packaging Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30931 datato 17 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30931 datato 17 aprile 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.

Sasib Packaging Italia, con sede in Pistoia, unità di Pistoia, per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 2002 con decorrenza 4 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06499

DECRETO 17 aprile 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano & C., unità di Salerno. (Decreto n. 30941).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Fonderie Pisano & C., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 26866 del 5 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale n. 30928 datato 17 aprile 2002, con il quale è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30928 datato 17 aprile 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano & C., con sede in Salerno, unità di Salerno, per un massimo di 39 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 9 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06500

DECRETO 13 maggio 2002.

Rettifica del decreto 27 agosto 2001 relativo alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Liguria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità del 27 agosto 2001 di nomina della sig.ra Maria Teresa Marras e della dott.ssa Valeria Maione rispettivamente quale consigliera di parità effettiva e supplente della regione Liguria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2001;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Maria Teresa Marras e della dott.ssa Valeria Maione, allegati al decreto del 27 agosto 2001 di cui costituiscono parte integrante;

Accertato che per mero errore materiale i *curricula vitae* della sig.ra Maria Teresa Marras e della dott.ssa Valeria Maione risultano mancanti di una parte;

Decreta:

Il decreto 27 agosto 2001 è rettificato con l'integrazione della parte mancante dei *curricula vitae* della sig.ra Maria Teresa Marras e della dott.ssa Valeria Maione, che pertanto sono sostituiti dai *curricula vitae* allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Roma, 13 maggio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI MARIA TERESA MARRAS

Studi e formazione.

1980 - diploma di perito tecnico industriale, specializzazione chimica industriale con votazione 56/60 con seguito presso l'Istituto G. Maria Angioy di Sassari;

1989 - corso sulla comunicazione PNL livello 1;

1990 - corso su tecniche di PNL nell'attività lavorativa;

1992 - corso «Projet Manager»;

1993 - corso per referenti di sviluppo comunitario (legislazioni comunitarie - progettazione);

1998 - partecipazione a laboratori del Job Centre nelle materie relative all'orientamento al lavoro e alle tecniche di ricerca;

1999 - corso di tecniche «Empowerman»;

1987-99 - partecipazione a convegni/seminari sulle materie lavoro e formazione;

dal 5/2000 - frequenza corso individuale di lingua inglese.

Conoscenze informatiche.

Windows 95-98;

Word-Lotus 123.vers.5 - Amipro;

Exell. pacchetto Office 2000.

Esperienze lavorative.

1982-1983 - attività di capoufficio presso agenzia di assicurazioni;

novembre 1983-1984 - impiegata presso ufficio tributi comune di Sassari;

1985-1986 - segreteria direzione personale regione Liguria;

1986-1989 - collaboratore amministrativo presso ufficio problemi del lavoro del comune di Genova; attività: supporto alle decisioni politiche settore aziende in crisi/occupazione giovanile;

1990-1993 - responsabile ufficio problemi del lavoro del comune di Genova;

1993 - docenza c/o Isforcoop per corsi di formazione professionale sulle materie relative alle politiche del lavoro;

1993-1994 - coordinamento gruppi di lavoro per progetti mirati all'occupazione formati anche da enti e/o organizzazioni esterne al comune di Genova quali agenzie per l'impiego della Liguria, centri di informazione disoccupati, provincia di Genova, Federazione regionale solidarietà lavoro, ecc.;

dal 1995 ad oggi: responsabile ufficio politiche attive del lavoro del comune di Genova;

dal 1995 ad oggi: relatore varie manifestazioni, convegni, sulle materie relative al lavoro, alla cooperazione sociale e all'accoglienza dei minori (adozione-affido);

dal 1998 - componente gruppo tecnico sottoprogramma 2 «Job Centro» progetto Zenil iniziativa comunitaria Urban;

dal maggio 1999 - componente commissione regionale della cooperazione sociale (nomina ANCI).

Pubblicazioni.

1. Coordinamento gruppo redazionale guida «Sto creando lavoro» (opuscolo informativo su costituzione di impresa) ed 1996;

2. coordinamento gruppo redazionale «Sto cercando lavoro» (opuscolo informativo sulla ricerca lavoro) ed. 1995-1996-2000;

3. collaborazione guida cooperative sociali ed. 1997.

Altre esperienze ed interessi.

Dal 1995 socio dell'associazione «Famiglie per l'accoglienza» partecipazione a gruppi di aiuto per famiglie che fanno esperienza di accoglienza di minori sulle (affido e/o adozione) anziani, ragazze madri, seminari di approfondimento sulle problematiche collegate all'esperienza;

dal 1994 collaboratore iniziative dell'Associazione AVSI (volontari per il servizio internazionale);

raccolta di fondi per progetti in atto in Italia e in Paesi extracomunitari (Brasile, ex Jugoslavia, Romania, Lituania, Uganda, Sierra Leone, ecc.);

adozione a distanza.

Competenze ufficio politiche attive del lavoro.

1) Trattamento di situazioni di crisi aziendali con parti sociali ed imprese (cura dei rapporti con gli interlocutori e supporto all'assessore).

2) Promozione dell'occupazione attraverso protocolli d'intesa, convenzioni, collaborazioni ad iniziative, in collaborazione con enti, associazioni pubblico - private.

3) Avvicinamento al lavoro di giovani disoccupati, qualificazione e/o riqualificazione di uomini e donne espulsi dal ciclo produttivo o disoccupati di lunga durata attraverso la progettazione. L'avvio e la gestione di progetti mirati all'occupazione (es: cantieri scuola lavoro, lavori socialmente utili, borse studio lavoro) con particolare attenzione, nella individuazione dei criteri di accesso, gestione, organizzazione del lavoro, individuazione delle sedi di lavoro, ai principi contenuti nella legge n. 125/1991.

4) Servizio di informazione ai disoccupati attraverso la collaborazione con centri di informazione al lavoro di associazioni sindacali e di volontariato (Movimento primo lavoro ACLI, Centro per il lavoro CGIL, Sportello giovani CISL, Sportello di orientamento al lavoro UIL, Cento di solidarietà della compagnia delle opere).

5) Promozione della cooperazione sociale (rapporti con associazioni datoriali, sindacali, associazioni di volontariato ed imprese non profit), progettazione iniziative mirate all'occupazione di uomini e donne in condizione di disagio sociale. Collaborazione con le direzioni interessate ad affidare attività alle cooperative sociali. Partecipazione alle commissioni di valutazione dei progetti presentati dalle Cooperative sociali.

6) Progettazione o collaborazione alla sperimentazione di interventi, anche coofinanziati dalla U.E., mirati all'accompagnamento al lavoro di disoccupati e/o espulsi dal ciclo produttivo.

Es. 1995 - Ufficio capofila progetto Job Centre - Centro di transizione al lavoro - Iniziativa comunitari a Urban (finanziato dalla UE);

1998 - Coordinamento progetto di accompagnamento al lavoro di uomini e donne impegnati in attività socialmente utili presso il comune di Genova (costruzione di un catalogo delle professionalità presentato alle associazioni datoriali);

1999 - Collaborazione ad un gruppo di lavoro formato da operatori del Job Centre, dell'Agenzia per l'impiego, della provincia di Genova e dell'ufficio politiche attive del lavoro del comune di Genova, finalizzato alla ricollocazione lavorativa di uomini e donne espulsi dal gruppo Interklim - ex Fonderie San Giorgio, nelle Aziende insediate nell'area ex Fonderie - Pra (colloqui con imprese, lavoratori, rapporti con organizzazioni sindacali).

7) Sperimentazione di modalità di primo inserimento al lavoro di uomini e donne in condizione di svantaggio sociale e collaborazione ad interventi finalizzati all'inserimento lavorativo:

Es. 1989 - attraverso la costituzione di una cooperativa ed affidamento alla stessa delle attività di apertura e chiusura parchi, da parte della civica amministrazione, in collaborazione con la Federazione regionale solidarietà lavoro;

1992/1994 - attraverso l'affidamento a cooperative sociali dei servizi di pulizia di civici caseggiati, di pulizia dello stadio Luigi Ferraris, di civici uffici, di alcune scuole cittadine;

1995/2000 - attraverso la ricerca, all'interno dei servizi comunali, di attività diverse da affidare alla cooperazione sociale.

8) Sperimentazione di percorsi finalizzati a dare pari opportunità per un reinserimento nel mondo del lavoro, a lavoratori e lavoratrici licenziati da aziende in crisi:

es. 1992 - ideazione e collaborazione alla progettazione di un programma di riconversione professionale di donne licenziate a seguito fallimento di impresa e costituzione, da parte delle stesse, di una cooperativa sociale, in collaborazione con la Federazione regionale solidarietà lavoro;

1994/1995 - progetto di riqualificazione e di inserimento lavorativo di donne già iscritte alle liste di mobilità finalizzato alla creazione di impresa nel settore dei servizi rivolti ai bambini di età 0/6 anni, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego della Liguria;

1996/1998 - progetto di riqualificazione di donne fuoriuscite dalla mobilità, utilizzando lo strumento lavori socialmente utili e di pubblica utilità, finalizzato al conseguimento della qualifica di rilegatore e ad inserimento lavorativo, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego della Liguria.

9) Studio e aggiornamento sulla normativa regionale, statale e comunitaria relativa alle Politiche del lavoro, all'occupazione, alla parità e alle pari opportunità, con particolare riferimento al mondo del lavoro; all'imprenditoria giovanile e femminile, ai servizi sociali. Sino al 1997 curava anche la raccolta di ricerche e documentazione inerente le materie di cui sopra, ora curata dal Centro di documentazione del Job Centre.

10) Collaborazione alle iniziative promosse dal settore Sviluppo economico e lavoro:

Es. 1997/2000 - partecipazione al Salone del lavoro formula, promosso dall'Agenzia per l'impiego (ora Agenzia Liguria lavoro), dall'Università di Genova, dalle Provincie, dal comune di Genova;

2001 - iniziativa comunitaria Equal, partecipazione al convegno di studio e proposte organizzato in collaborazione con la rete sociale europea REV;

2001 - progetto finalizzato a favorire lo sviluppo locale da realizzare con il contributo del fondo sociale europeo per il periodo 2001-2003 denominato «Sviluppo economico e delle risorse umane nel ponente di Genova», avente come misura prevalente «A» - campi trasversali di intervento del F.S.E.: pari opportunità e società dell'informazione.

Curriculum di Valeria Maione

1947 - Anno di nascita a Genova, dove risiede tuttora;

1966 - Maturità scientifica (liceo Fermi di Genova);

1970 - Laurea in scienze politiche (tesi in statistica - massimi voti) Università di Genova.

1971 - Inizia collaborazione con facoltà di scienze politiche di Genova prima in statistica (prof. Ludovico Boretti) e successivamente (1975) in politica economica e statistica (prof. Giorgio Dellacasa) in qualità di cultore della materia e effettua cicli di esercitazioni agli studenti (fino al 1983).

1973-1983 - Funzionario presso l'ufficio di corrispondenza regionale dell'ISTAT a Genova - compiti principali: gestione delle fonti (organizza il servizio biblioteca) e controllo delle statistiche correnti (in particolare rilevazione trimestrale delle forze di lavoro).

1979-1981 - Collabora con Scuola di formazione superiore di Genova (gruppo di ricerca su organizzazione del lavoro nella piccola e media impresa).

1980-1981 - Settore di censimento a Savona.

1983 - Vince concorso libero per ricercatore universitario indetto da facoltà di scienze politiche di Genova (materie di afferenza politica economica e statistica).

1984 - Organizza il corso di economia e politica economica per l'Università della terza età di Savona (che continua a dirigere fino al 1998). Diventa membro della Società italiana di statistica.

1985 - Con G. Dellacasa, G. Ferro, A. Panattoni, G.M. Ugolini, F. Zaccaria è incaricata dalla regione Liguria di predisporre un «Libro bianco» sull'agricoltura; le vengono affidati gli approfondimenti su produzione, occupazione e contabilità economica del settore.

1986-1990 - Direttore di ricerca per il CNR (contributo per predisposizione di una banca dati a livello territoriale su scambi demografici e mercato del lavoro locale).

1990 - Inizia uno studio sul lavoro femminile nella teoria economica finanziato, da UNI.GE per 60%.

1991 - Professore supplente di statistica alla facoltà di scienze politiche di Genova (tuttora in attività).

1992 - Responsabile per la facoltà di scienze politiche dei corsi UNI.T.E.

1994 - L'Università di Oxford la invita a tenere seminari sulla situazione economica italiana, inizia collaborazione con studiosi locali.

1995 - Collabora con il Servizio beni culturali del comune di Genova per il quale successivamente dirige e coordina rilevazioni sui visitatori dei musei cittadini e sulla mostra di Van Dyck.

1995 - Direttore di ricerca per progetto CNR su «emarginazione e segregazione delle donne nel mercato del lavoro».

1996 - La Scholl of Economic di Varsavia la invita alla Conferenza «Entreprise in Europe. The role of Women in private sector developement» alla quale presenta una relazione. Aderisce all'International Forum of Women.

1996-97 - Tiene due seminari per il Centre for European Research di Oxford su «Occupazione e mezzogiorno» e «Occupazione femminile in Italia dal dopoguerra ad oggi».

1998 - Aderisce al Women's/Gender Research Forum e partecipa a studio internazionale su occupazione femminile nel turismo (rilevazione a Genova e Savona).

1998 - Inizia ricerca su donne imprenditrici nel settore alberghiero, i cui primi risultati vengono presentati all'Università di Urbino nel Convegno «I processi innovativi nelle piccole imprese».

1999 - Inizia la ricerca su «Donne manager in Università» in collaborazione con la Oxford Brookes University e il CPO dell'Università di Genova.

2000 - Professore supplente di economia del lavoro alla facoltà di Scienze internazionali e diplomatiche di Genova. Diventa membro della Società italiana degli economisti. Presenta una relazione al terzo Convegno nazionale dei Comitati pari opportunità delle Università italiane (Padova) e un paper alla 2ª European Conference on Gender Equality in Higher Education (Zurigo). La rivista «Women in Management» pubblica un suo articolo sul lavoro delle donne in Italia.

N.B. — A più riprese e per più progetti direttore di ricerca CNR e membro di progetti strategici, direttore di ricerca di progetti finanziati al 60% dell'Università di Genova (uno all'anno dal 1984 al 1998, vengono soprariportati soltanto quelli attinenti a tematiche del lavoro).

Membro di numerose associazioni tra le quali: Società italiana degli economisti, società italiana di statistica, Laboratorio politico di

donne, OSSIAN, International Forum for Wormen (Varsavia), Women's/Gender Research Forum (Oxford). Fa parte di Comitati scientifici e collabora con riviste specializzate italiane e straniere.

Principali settori di ricerca (per i quali ha avuto finanziamenti CNR o UNI.GE):

qualità della vita e misurazione della qualità;

flussi migratori da e per l'Italia: aspetti quantitativi, conseguenze economiche, il risparmio, con particolare riferimento alle sue motivazioni;

il lavoro delle donne: sottooccupazione, discriminazione, segregazione; economia culturale, il ruolo delle strutture museali;

gli anziani come «risorsa».

Studi e ricerche sul lavoro femminile.

Il mio interesse per il lavoro delle donne risale agli inizi degli anni 90 quando ho intrapreso la ricerca «teorie economiche sul mercato del lavoro femminile».

Pensando che le interpretazioni siano spesso condizionate dalla situazione contingente rispetto alla quale vengono espresse, ho ritenuto opportuno aprirmi verso l'esterno per confrontare la realtà italiana con quella di altri Paesi. Ho preso contatti con l'Università di Oxford nella quale operavano ricercatori con i miei stessi interessi e ho iniziato a collaborare con loro, il confronto era molto stimolante in quanto il mercato del lavoro italiano è decisamente più regolamentato e rigido di quello inglese, che tuttavia spesso anticipa alcune nostre tendenze. Sono stata invitata nel 1994 a tenere, in questa stessa Università, dei seminari sulla situazione economica italiana e da questi ho tratto ulteriori stimoli.

Nel 1995 ho ottenuto un finanziamento CNR per dirigere un progetto di ricerca su emarginazione e segregazione delle donne nel mercato del lavoro e ho collaborato con l'Institute for employment research dell'Università di Warwick. Nel 1996 sono stata invitata dalla Scholl of Economic di Varsavia ad intervenire alla Conferenza «Entreprise in Europe. The role of women in private sector developement» alla quale ho presentato una relazione su *Women entrepreneurs running small and medium size business: the italian exsperience,* poi pubblicata — anche in polacco — sulla rivista «Kobieta i Biznes»; in quella occasione ha aderito all'International Forum for Women. Nel 1996 e nel 1997 ho tenuto alcuni seminari per il Centre for European Research di Oxford su «Occupazione e mezzogiorno» e «Occupazione femminile in Italia dal dopoguerra ad oggi».

Nel 1998 le colleghe di Oxford, che avevano fondato il Women's/Gebder Research Forum, al quale avevo aderito, mi hanno coinvolto in uno studio internazionale sulla occupazione femminile nel turismo svolto anche Genova e Savona. Il contatto con questo settore, la convinzione che il lavoro autonomo possa rappresentare uno sbocco interessante per le donne e la supposizione che ci siano ambiti nei quali l'attività di cura e di lavoro riescono meglio a conciliarsi mi hanno indotta a concentrare l'attenzione sull'imprenditoria femminile nell'alberghiero. Ho cominciato da Imperia, poi sono passata a studiare le altre provincie liguri. Attualmente l'attività di rilevazione si è conclusa e sto ultimando l'elaborazione statistica del materiale raccolto. Alcuni risultati della ricerca sono stati presentati nel Convegno «I processi innovativi nelle piccole imprese» (Urbino 1998) e pubblicati nella rivista «Piccola impresa/Small Business» n. 1, 1999 (*Donne imprenditrici nel settore alberghiero: prime evidenze empiriche)*. Sull'argomento ho anche prodotto un articolo — in inglese e polacco — per la rivista «Women & Business» (n. 1-2, 1999).

Nel 1999 ho iniziato una ricerca sulle donne manager in Università in collaborazione con l'Oxford Brookes University e il CPO di Genova (che dal 2000 mi ha designata «invitata permanente»): l'obiettivo è quello di individuare le componenti del successo, le sue eventuali connotazioni di genere e renderle visibili alle comunità accademica e all'esterno insieme agli ostacoli che le donne incontrano nei loro percorsi lavorativi. Abbiamo proceduto mediante questionari e interviste dirette, che si sono già concluse, è in corso l'operazione di codifica delle risposte. Intendiamo presentare due *case study* paralleli Oxford-Genova nei quali vorremmo individuare fattori di convergenza e di divergenza tra le due realtà. Notizie sull'impostazione della ricerca insieme a alcune prime indicazioni, tratte dallo spoglio delle interviste, sono state da me presentate al 3° Convegno nazionale dei Comitati pari opportunità delle Università italiane (Padova, 2000) e, in collaborazione con la collega Simonetta Manfredi di Oxford, alla 2ª European Conference on Gender Equality in Higher Education (vedi paper, Zurigo, 2000). Sempre nel 2000 è stato pubblicato il mio articolo *The female labour market in Italy from a historical perspective* nella rivista «Women in Management».

La facoltà di scienze internazionali e diplomatiche mi ha conferito nel 2000 la supplenza di economia del lavoro. Nelle lezioni che ho già concluso ho dapprima esaminato le teorie economiche sul lavoro dai classici fino ai giorni nostri, mi sono occupata poi del mercato del lavoro italiano dal dopoguerra a oggi, ho considerato infine lo «stato dell'arte» e le recenti politiche del lavoro e dell'occupazione in Italia e in Europa. Ho posto particolare attenzione ai modelli interpretativi moderni: segmentazione del mercato, contratti impliciti, salari di efficienza, insider-outsider, isteresi e ho cercato di evidenziare agli studenti la difficoltà di spiegare in maniera convincente e completa un sistema che diventa sempre più complesso. Proprio sulla *new economy* e sulle sue conseguenze sociali, che ritengo coinvolgeranno in maniera rilevante le donne, si stanno attualmente dirigendo i miei studi. Il lavoro che ho fin qui svolto mi induce a impegnarmi attivamente affinché aumenti la rappresentanza femminile nelle istituzioni e nella politica.

VALERIA MAIONE

Elenco delle pubblicazioni di Valeria Maione.

Note statistiche sulla «legge» di Engel, Maccari Parma, 1971.

Considerazioni su una opinabile formulazione geometrica del concetto di elasticità puntuale, in «Annali della facoltà di scienze politiche» (Università degli studi di Genova), 1978-79.

Il contesto socio-economico: dati statistici, parte del volume: V. Maione, S. Pastorino, A. Ragazzoni, G. Tamburri, V. Traverso, Vivere in fabbrica, CEDIS, Roma, 1980.

Un tentativo di misurazione del livello di vita in Liguria, in collaborazione con G. Dellacasa, su «Rassegna statistica dell'economia ligure», n. 6 - 1980;

Note in tema di *sviluppo e produttività delle regioni italiane negli anni recenti - 1970-79),* in «Annali della facoltà di scienze politiche» (Università degli studi di Genova), 1980/1982.

Nota sui flussi turistici statunitensi, canadesi e giapponesi in Italia, in «Scritti in onore del prof. Paolo Emilio Taviani, Annali della facoltà di scienze politiche» (Università degli studi di Genova), 1983/86, Tomo I.

Appunti di statistica descrittiva, Bozzi, Genova, 1986.

Alcune considerazioni sull'emigrazione dalla Liguria nel periodo 1876/1924, in «Atti del Convegno I fenomeni migratori nella provincia di Genova nei secoli XIX e XX», Genova, 19 giugno 1987.

L'agricoltura in Liguria: situazione, problemi e prospettive, Università degli studi di Genova, facoltà di scienze politiche, Istituto di studi economici, Genova, 1989, in collaborazione con G. Dellacasa, G. Ferro, A. Panattoni, G.M. Ugolini, F. Zaccaria.

Il pendolarismo in Italia ai censimenti 1971 e 1981, in collaborazione con M.A. Ferrera, su «Trasporti», n. 48-49, 1989.

Il turismo passivo italiano tra il 1960 ed il 1985, Papers dell'Istituto di studi economici (Università degli studi di Genova), n. 2 - 1989.

Per una valutazione statistica dell'emigrazione dalla Liguria nel periodo 1876-1924, in collaborazione con G. M. Ugolini, in «L'emigrazione nelle Americhe dalla provincia di Genova», vol. I, Patron Editore, Bologna, 1990.

Il turismo estero italiano secondo le indagini ISTAT sulle vacanze degli italiani, Papers dell'Istituto di studi economici (Università degli studi di Genova), n. 3 - 1990.

Il turismo degli anziani, in «Oggidomani anziani», n. 2 - 1990.

In margine a «Il risparmio nella economia pura» di Giovanni Montemartini (1896 Papers dell'Istituto di studi economici (Università degli studi di Genova), n. 5 - 1990.

Il risparmio degli anziani, in «Oggidomani anziani», n. 2 - 1991.

Brevi considerazioni sulla possibilità di misurare la qualità dei servizi destinati agli anziani, in «Oggidomani anziani», n. 3 - 1994.

Alcune considerazioni su un modello per la misurazione della qualità dei servizi, in «Senectus», n. 4 - 1995.

Women entrepreneurs running small and medium size businesses: the italian experience, relazione presentata per la Conferenza

«Entre*prise in Europe. The role of women in private sector development»,* Varsavia, Maggio 1996. in «Kobieta i Biznes», n. 2/3, 1996, (versione inglese) (versione polacco).

Annotazioni sulla rilevazione statistica effettuata in occasione della iniziativa Oro-Arte, in «Bollettino dei musei civici genovesi», n. 48/50/51, 1995.

Osservazioni in margine alla rilevazione statistica sui visitatori della mostra «Van Dyck a Genova, Grande pittura e collezionismo», in «Bollettino dei musei civici genovesi», n. 52/53/54 - 1996.

The female labour market in Italy from a historical perspective, in «Women in Management» n. 2, aprile 2000.

L'UNI.T.E. di Genova alla luce di una rilevazione statistica effettuata sui frequentatori dell'area giuridico-politico-economica, in «Senectus», n. 14 - 1998.

Anziani e immigrati, riflessioni sulla possibilità di risolvere contemporaneamente due problemi, in «Oggidomani anziani», n. 3 - 1999.

Donne imprenditrici nel settore alberghiero: prime evidenze empiriche, in «Piccola impresa/small business», n. 1 - 1999.

L'anziano come risorsa partecipe di una società in evoluzione, atti del convegno «Anziani da buttare?», comune di Sondrio, 1999.

Women entrepreneurs in the hotel industry in Italy/Kobiety, przedsiebiorcy w branzy hotelarskiej we Wloszesch, in «Kobieta i Biznes», n. 1, 1999.

Dove va l'assistenza agli anziani, in «Senectus» n. 1, 2000.

Women in Academia in Italy and the UK: the tale of two Universities, in atti «2nd european conference on Gender eguality in Higher education», Uni/Eth Zurich, settembre 2000.

* il volume è giunto alla quinta edizione; nel tempo è stata riveduto e, nel 1998, sono stati pubblicati, dallo stesso editore, Esercizi di statistica.

02A07428

DECRETO 14 maggio 2002.

Tariffe minime per le attività di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Vista la legge n. 628/1961, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, relativo al «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994, che attribuisce all'ufficio provinciale del lavoro e della M.O. — ora Direzione provinciale del lavoro — le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime sui lavori di facchinaggio, esercitate precedentemente dalla Commissione provinciale per la disciplina dei lavori sul facchinaggio di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407/1955;

Rilevato che la validità delle tariffe minime per le attività di facchinaggio — rideterminate col proprio decreto n. 2/1999 del 27 gennaio 1999 e per la durata di un anno a decorrere dal 1° febbraio 1999 — è scaduta;

Considerati i seguenti indicatori economici:

1) gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini degli adeguamenti retributivi dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per gli anni 1999, 2000 e 2001;

2) il tasso di inflazione programmato per il 2002;

3) l'incremento del costo previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreteo legislativo n. 423/2001 e della cessazione del regime transitorio previsto dall'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30 del 28 febbraio 1991;

4) l'incremento degli oneri fiscali derivanti dalla cessazione del regime transitorio introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 137 del 10 aprile 1998;

5) gli incrementi del costo del lavoro derivanti dall'applicazione della legge n. 142/2001;

In vista del prossimo riesame sia delle operazioni di facchinaggio, secondo l'assetto organizzativo aziendale, che delle tariffe, da determinare attraverso l'analisi su campione dei costi aziendali effettivamente sostenuti in relazione alle correnti modalità;

Valutata la proposta, fatta dalle forze sociali dell'Osservatorio provinciale facchinaggio, di determinare la tariffa oraria, sulla base degli indicatori economici con allineamento alla tariffa delle province limitrofe, e la tariffa al quintalato sulla base dei primi 2 indicatori economici menzionati;

Decreta:

Le tariffe minime per le attività di facchinaggio, misurabili al quintalato, vengono rideterminate nella provincia di Reggio Emilia, aumentando il valore di quelle di cui al decreto direttoriale n. 2/1999 del 27 gennaio 1999, secondo il tasso di inflazione reale per gli anni 1999, 2000 e 2001 (8,14%) e secondo il tasso di inflazione programmata limitatamente ai primi 5 mesi dell'anno 2002 (0,50%).

La tariffa oraria, di cui al precedente decreto sopra richiamato, con riferimento alla valutazione comparata dei 5 indicatori economici richiamati in premessa e tenuto conto degli attuali valori tariffari vigenti nelle province limitrofe, passa da 13,42 euro (L. 26.000 in base al decreto n. 2/1999) a 15,55 euro.

Il nuovo tariffario, che è parte integrante del presente decreto, avrà effetto dal 1° giugno 2002 e per la durata di 6 mesi, in vista della sua prossima rideterminazione, da fare secondo i criteri richiamati in premessa.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Emilia, 14 maggio 2002

Il direttore provinciale: GIORGINI

ALLEGATO

PARTE COMUNE A TUTTI I LAVORATORI DI FACCHINAGGIO

1. Per i lavori per i quali non sia possibile fare riferimento al peso e/o al numero degli oggetti da movimentare, si stabilisce una tariffa oraria di 14,51 euro per lavoratore con impegno minimo di 4 ore al mattino e di 2 ore per la fascia oraria pomeridiana, salvo diversa pattuizione fra le parti. Sono esclusi i traslochi, per i quali si rimanda alla trattativa diretta.

2. Lavoro notturno e festivo: il lavoro notturno che si svolge dalle ore 22 alle ore 6 va compensato con una maggiorazione del 25%; il lavoro domenicale diurno va compensato con una maggiorazione del 100%, mentre il lavoro domenicale notturno va compensato con una maggiorazione del 125%; il lavoro che si svolge nelle feste nazionali riconosciute dalla legge va compensato con una maggiorazione del 50%.

3. Indennità di attesa: se il periodo, che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro ovvero dal momento successivo di presenza sul luogo di lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio, è superiore ai 30 minuti non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità pari 15,55 euro per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa.

4. Le tariffe per i lavori di facchinaggio sono comprensive dei contributi, assicurativi, previdenziali e mutualistici. Al pagamento di questi contributi sono tenute esclusivamente le carovane, le cooperative ed i facchini liberi esercenti.

5. Per i lavori di facchinaggio non compresi nel presente tariffario, le tariffe sono da convenirsi fra le parti, avendo cura di fare riferimento alle voci che hanno maggiore affinità.

6. I danni verso il committente o verso terzi sono a carico delle cooperative o carovane di facchini o dei facchini liberi esercenti, quando sono causati da loro colpa.

NUOVO TARIFFARIO DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
(ex art. 4 D.P.R. n. 342/1994)

In vigore dal 2 maggio 2002

Voci	Euro
carni fresche, compresa sistemazione in frigo con l'ausilio o senza mezzo meccanico (a q.le)	Euro 1,47
carni fresche, compreso stivaggio, con l'ausilio o senza mezzo meccanico (a q.le)	Euro 1,28
carni in casse o tele, compresa sistemazione in frigo, stivaggio e disistivaggio (a q.le)	Euro 0,92
carne congelata con osso (a q.le)	Euro 1,14
carne congelata in cartone (a q.le)	Euro 0,51
carne congelata pallettizzata (a bancale)	Euro 3,17
formaggi in forme o cestelli, con pesatura, compreso stivaggio (a q.le)	Euro 0,68
agrumi e frutta alla rinfusa da incestinare (a q.le)	Euro 1,11
frutta e verdura in ceste o casse (a q.le)	Euro 0,65
frutta e verdura in ceste o casse, con stivaggio in frigorifero (a q.le)	Euro 0,68
gesso, cemento e calcio, graniglia alla rinfusa per marmette (a q.le)	Euro 0,36
ghisa in pani (a q.le)	Euro 0,46
grassi combustibili in fusti (a q.le)	Euro 0,46
legnami in tavolette o travette (a q.le)	Euro 1,11
merce confezionata in scatole o in pacchetti fino a 25 kg (a q.le)	Euro 0,82
merce in genere insaccata in sacchi da 50 kg (a q.le)	Euro 0,46
merce in genere insaccata in sacchi da 25 kg (a q.le)	Euro 0,55
piastrelle per pavimenti e rivestimenti (a q.le)	Euro 0,65
rottami di ferro e rottami vari (a q.le)	Euro 0,55
sughero in balle (a q.le)	Euro 1,01
trattori: carico con ancoraggio su carri leggeri fino a 75 cv (l'uno)	Euro 6,39
trattori: carico con ancoraggio su carri pesanti oltre 75 cv (l'uno)	Euro 9,18
trattori: scarico con disancoraggio su carri leggeri fino a 75 cv (l'uno)	Euro 3,60
trattori: scarico con disancoraggio su carri pesanti oltre 75 cv (l'uno)	Euro 5,47

Facchinaggio generico: s'intende ogni e qualsiasi voce non prevista nei tariffario e lasciata alla libera contrattazione delle parti, così come la fornitura di attrezzature e mezzi d'opera (tipo: mezzi trasportatori, transpallet, carrelli elevatori, ecc.) saranno da concordarsi di volta in volta tra le parti, in base al tempo di utilizzo e le caratteristiche richieste.

Lavori complementari:

Voci	Euro
insaccatura con pala (a q.le)	Euro 0,58
legatura ed egalizzazione (a q.le)	Euro 0,15
legatura (a q.le)	Euro 0,08
insaccatura con altri sistemi (a q.le)	Euro 0,36

Stivaggio e disistivaggio:

delle merci con sacchi, ceste, su veicoli od automezzi (a q.le)	Euro 0,19

02A07407

DECRETO 14 maggio 2002.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per la provincia di Cremona.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali disciplina lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede le attribuzioni alle Direzioni provinciali del lavoro (*ex* uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Vista la lettera circolare 25157/70 - doc. del 2 febbraio 1995 del Ministero lavoro e previdenza sociale - Direzione generale rapporti lavoro - Divisione V;

Sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale lavoro di Cremona il giorno 8 maggio 2002;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per gli anni 2002 e 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 14 maggio 2002

Il dirigente: FILOSA

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CREMONA

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2002 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite come segue:

Art. 2.

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.

Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%:

a) cereali e derivati - concimi e mangimi:

cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco € 0,61 il q.le;

concimi e mangimi in sacchi € 0,61 il q.le;

farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m 15 e relativo stivaggio € 0,87 il q.le;

b) ferri e metalli:

macchine € 0,95 il q.le;

rottami di ferro trafilati e lamiere in genere € 0,72 il q.le;

c) frutta e verdura:

in stazione:

frutta e verdura, in ceste o colli € 0,61 il q.le;

frutta e verdura, alla rinfusa € 0,88 il q.le;

in città:

frutta e verdura, in ceste o colli € 0,63 il q.le;

frutta e verdura, alla rinfusa € 0,95 il q.le;

d) generi alimentari:

burro e olio € 0,80 il q.le;

zucchero € 0,63 il q.le;

formaggi in genere € 0,71 il q.le;

cagliata € 1,04 il q.le;

e) legnami da opera e da costruzione:

tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 q.li € 0,80 il q.le;

travi e tronchi oltre i 2 quintali € 1,04 il q.le;

carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe € 2,68 il q.le;

nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce € 0,80 il q.le;

f) materiale da costruzione:

laterizi e piastrelle in genere € 0,87 il q.le;

marmi in blocco e piastre lavorate € 0,95 il q.le;

materiale eternit o per rivestimento € 0,88 il q.le;

g) saponi - grassi - detersivi:

grasso e sapone € 0,88 il q.le;

detersivi € 0,95 il q.le;

h) generi vari di monopolio:

tabacchi in cartoni, sale in cartoni € 1,12 il q.le;

sale in sacchi € 0,80 il q.le;

i) operazioni varie:

movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata € 0,41 il q.le;

l) bovini - equini - puledri - suini:

operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:

al capo € 4,53;

carico € 2,63;

scarico € 1,90;

operazioni di carico/scarico di puledri e suini:

al capo € 2,76;

carico € 1,38;

scarico € 1,38.

Per il carico e lo scarico oltre i 40 m dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20% paria a:

carico bovini ed equini € 0,53;

scarico bovini ed equini € 0,38;

carico vitelli, puledri e suini € 0,28;

scarico vitelli, puledri e suini € 0,28.

Art. 3.

Facchinaggio paga oraria:

a) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario € 16,69;

a_1) attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura più sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura € 16,69;

b) movimentazione e operazioni di trasloco: per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco, la paga oraria ammonta a € 19,23.

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a:

operazioni di cui alla lettera *a)* € 15,01;

operazioni di cui alla lettera a_1) € 15,01;

operazioni di cui alla lettera *b)* € 17,31.

Art. 4.

Maggiorazione tariffe:

a) lavoro notturno 45%;

b) lavoro festivo 50%.

Art. 5.

Lavori in particolari condizioni disagiate. Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.

Art. 6.

Decorrenza e durata. Il presente tariffario avrà validità e durata per gli anni 2002-2003.

02A07418

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della «Società cooperativa di consumo fra lavoratori di Lardirago», a r.l., in Lardirago.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto l'elenco di società cooperative che hanno omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1999/2000, allegato alla nota prot. 1356/PLB del 15 novembre 2001 della Legacoop di Roma;

Decreta:

La «Società cooperativa di consumo fra lavoratori di Lardirago» a r.l., con sede in Lardirago (Pavia), costituita per rogito dott. Claudio de Lutti in data 11 novembre 1945, repertorio n. 3577-5975, registro delle società n. 1569 tribunale di Pavia, aderente alla Legacoop, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

La società cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Pavia, 15 maggio 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A07419

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Ticino», a r.l., in Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto l'elenco di società cooperative che hanno omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1999/2000, allegato alla nota prot. 1356/PLB del 15 novembre 2001 della Legacoop di Roma;

Decreta:

La società cooperativa «Ticino», a r.l. con sede in Pavia, costituita per rogito dott. Salvatore Sgandurra in data 15 febbraio 1974, repertorio n. 4864/653, registro delle società n. 3562 tribunale di Pavia, aderente alla Legacoop, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in consi-

derazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

La società cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Pavia, 15 maggio 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A07420

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Federazione provinciale delle cooperative e mutue della provincia di Pavia», a r.l., in Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto l'elenco di società cooperative che hanno omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1999/2000, allegato alla nota prot. 1356/PLB del 15 novembre 2001 della Legacoop di Roma;

Decreta:

La società cooperativa «Federazione provinciale delle cooperative e mutue della Provincia di Pavia», a r.l. con sede in Pavia, costituita per rogito dott. Antonio Trotta in data 20 gennaio 1983, repertorio n. 10258, registro delle società n. 5334 tribunale di Pavia, aderente alla Legacoop, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

La società cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Pavia, 15 maggio 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A07421

DECRETO 28 maggio 2002.

Sostituzione di un componente nell'ambito del consiglio provinciale INPS di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 e concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto, in particolare, l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica sopra menzionato, relativo all'istituzione, in ogni provincia, di un comitato provinciale INPS;

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto n. 11/2002 del 17 maggio 2002, con cui è stato ricostituito il comitato provinciale dell'INPS;

Preso atto che l'organizzazione sindacale, con nota/fax del 24 maggio 2002 ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante nell'ambito dell'organismo di cui trattasi sig. Bendazzoli Riccardo con il sig. Bendazzoli Ezio;

Decreta:

Il sig. Bendazzoli Ezio è nominato membro del comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori, con effetto dalla data del presente provvedimento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il presente decreto ha decorrenza immediata.

Verona, 28 maggio 2002

p. *Il direttore:* CARELLI

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

02A07386

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 maggio 2002.

Modifiche al decreto ministeriale 18 marzo 2002, recante la disciplina dei piccoli pelagici.

IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il proprio decreto 18 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2002 recante la disciplina dei piccoli pelagici;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001 con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse idriche marine;

Ritenuta la necessità di disciplinare la pesca marittima dei piccoli pelagici in mare Adriatico assicurando, nel rispetto delle specificità locali, condizioni di libera concorrenza tra le imprese esercitanti la pesca con i sistemi «circuizione» e «volante»;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 2002 è così sostituito:

«1. La pesca con gli attrezzi denominati "circuizione" e "volante" è esercitata nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro della pesca, dei programmi operativi e delle regole assunte per ciascun sistema esercitato dalle organizzazioni dei produttori riconosciute, nonché degli usi e consuetudini vigenti. Tali regole esplicano i propri effetti nell'ambito territoriale di riferimento dell'organizzazione di produttori ovvero della competenza camerale nella quale gli usi e le consuetudini risultino registrati.

2. Le unità che esercitano l'attività di cui all'art. 1 osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalità:

a) per il sistema denominato "circuizione", dalle ore 17 del venerdì alle ore 17 della domenica o, in alternativa dalle ore 17 del sabato alle ore 17 del lunedì;

b) per il sistema denominato "volante", dalle ore 00 del sabato alle ore 00 del lunedì».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

02A07404

DECRETO 23 maggio 2002.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Lazio».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo forestale;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiunti per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1996 di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica di che trattasi;

Vista la domanda presentata dalla Federazione regionale coltivatori, della Confederazione italiana agricoltori e dalla Confagricoltura rispettivamente della regione Lazio, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Lazio»;

Visto il parere del Comitato viticolo della regione Lazio;

Visto il parere espresso, sulla predetta richiesta, dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 2002;

Considerato che avverso il predetto parere non sono pervenute istanze e controdeduzione nei modi e nei termini previsti dalla legge;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica «Lazio» ed alla pubblicazione dello stesso in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica «Lazio» riconosciuto con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e successive modifiche è sostituito per intero dal testo ammesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2002.

Art. 2.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare la Indicazione geografica tipica «Lazio» modificata con il presente decreto si osservano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad Indicazione geografica tipica.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con l'Indicazione geografica tipica «Lazio» è tenuto a norme di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «LAZIO»

Art. 1.

1. L'Indicazione geografica tipica «Lazio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti appresso indicati.

Art. 2.

1. L'Indicazione geografica tipica «Lazio» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante;

passito.

2. I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» bianchi, rossi, rosati e passito, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

3. L'Indicazione geografica tipica «Lazio», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati o loro sinonimi per le rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni ad esclusione dei vitigni che sono riservati alla designazione dei vini a denominazione di origine o i cui nomi contengono termini geografici riservati ai vini a denominazione di origine o ad Indicazione geografica tipica.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province fino ad un massimo del 15%.

4. Ai sensi del decreto ministeriale 13 settembre 1996 ed alle condizioni ivi previste, è consentito, nella designazione e presentazione dei vini ad Indicazione geografica tipica «Lazio» il riferimento al nome di due vitigni o loro sinonimi.

5. I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati o loro sinonimi, di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie: frizzante, passito e novello, quest'ultimo limitatamente ai rossi.

Art. 3.

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Lazio» comprende l'intero territorio della regione Lazio.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la specificazione del vitigno, ai limiti sotto indicati:

«Lazio» bianco: tonnellate 18;

«Lazio» rosso e rosato: tonnellate 17;

«Lazio» passito: tonnellate 6.

3. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalle viti.

4. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico potenziale volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi;

14% per i bianchi passiti.

Art. 5.

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del «passito» che non deve essere superiore al 45%.

3. Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica «Lazio» passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 250 grammi/litro.

È ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.

Art. 6.

1. I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Lazio» bianco: 10%;

«Lazio» rosso: 11%;

«Lazio» rosato: 10%;

«Lazio» novello: 11%;

«Lazio» passito: secondo la vigente normativa.

Art. 7.

1. All'indicazione geografica tipica «Lazio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'Indicazione geografica tipica «Lazio» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a Denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

02A07422

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Micki soc. coop. a r.l.», in Viadana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 settembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Mantova nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Micki soc. coop. a r.l.», con sede in Viadana (Mantova);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione lavoro «Micki soc. coop. a r.l.», con sede in Viadana (Mantova), costituita in data 5 febbraio 1997 con atto a rogito del notaio dott. Dante Chizzini di Viadana (Mantova) omologato dal tribunale di Mantova con decreto 6 marzo 1997, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civle e la dott.ssa Catia Amista, con studio in Suzzara (Mantova), via Liguria n. 2/c, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07380

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro acustico umbro soc. coop. a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 agosto 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Perugia nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro acustico umbro soc. coop. a r.l.», con sede in Perugia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del cmitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della direzione generale dello sviluppo produttivo e competività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Centro acustico umbro soc. coop. a r.l.», con sede in Perugia, costituita in data 14 luglio 1988 con atto a rogito del notaio dott. Mario Briganti di Bastia Umbra (Perugia), omologato dal tribunale di Perugia con decreto 5 agosto 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gianluca Alvi, con studio in Todi (Perugia), largo Salustri n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07424

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «I Lauri», in Nemi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 marzo 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «I Lauri», con sede in Nemi (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «I Lauri», in Nemi (Roma), costituita in data 18 febbraio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Rodolfo Jannitti Piromallo di Ariccia, omologato dal tribunale di Velletri con decreto 1° aprile 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Marco Strabbioli, con studio in Roma, via Gregorio VII n. 382, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07425

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Santa Maria - Soc. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'11 ottobre 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa Santa Maria - Soc. a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa Santa Maria - Soc. a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 9 maggio 1983 con atto a rogito del notaio dott.ssa Giuliana Raja di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 10 giugno 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Giannicola Radoia, con studio in Milano, via C. Crivelli n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07426

DECRETO 10 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cortoghiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cortoghiana - Carbonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 febbraio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa edilizia «Cortoghiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cortoghiana - Carbonia (Cagliari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dalla Lega nazionale cooperative e mutue, cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 delle legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cortoghiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cortoghiana - Carbonia (Cagliari), costituita in data 17 ottobre 1975 con atto a rogito del notaio dott. Mario Gialanella di Sanluri (Cagliari), omologato dal tribunale di Cagliari con decreto 26 novembre 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Samanta Musa, con residenza in Carbonia (Cagliari) località Medau Becciu n. 41, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07423

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «L'Adriatica piccola società cooperativa a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardate le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 maggio 2000 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «L'Adriatica piccola società cooperativa a r.l.«, con sede in Torino (codice fiscale n. 07501290014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Cardone Concettina, nata a Torino il 21 luglio 1957 domiciliata in Torino, via Dandolo n. 29 - Torino, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07385

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Carpino 2000», in Carpino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardate le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 settembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Carpino 2000», con sede in Carpino (Foggia), (codice fiscale n. 02042940714) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Maria Loreta Notarangelo, nata a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 26 ottobre 1968 e residente a Foggia in viale Candelaro n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07387

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Exedra società cooperativa sociale a r.l.», in Asti, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardate le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 marzo 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Exedra società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Asti (codice fiscale

n. 01085510053) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile. e il dott. Ezio Bellore, nato a Torino il 29 aprile 1959 ed ivi domiciliato in via Palomba n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

Il sottosegretario di Stato: GALATI

02A07388

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 2002.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in data 29 novembre 2001, n. 43 e la successiva nota integrativa n. 1475 del 12 marzo 2002;

Vista la nota della prefettura di Palermo n. 80202/TC in data 17 gennaio 2002;

Vista la nota n. 5934 in data 26 settembre 2001 con la quale si chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza, peraltro mai pervenuto;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 20 luglio 2002 al 31 agosto 2002 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) i veicoli per trasporto pubblico;

b) i veicoli che trasportano merci deperibili;

c) gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) i veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse.

e) gli autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

f) gli autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) i veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e provincia, che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno o mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

a) gli autoveicoli per il trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 maggio 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 272

02A07482

DECRETO 15 maggio 2002.

Modifiche al decreto ministeriale n. 1153 del 1° marzo 2002, recante: «Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola del Giglio».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura:

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Visto il decreto ministeriale n. 1153 del 1° marzo 2002, concernente il divieto di afflusso e circolazione sull'isola del Giglio dal 28 marzo al 31 agosto 2002;

Considerato che, per mero errore materiale, in tale decreto non è stato contemplato il periodo dal 13 al 15 settembre 2002, peraltro indicato nella delibera del consiglio comunale dell'isola del Giglio in data 2 febbraio 2002, n. 5;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

L'art. 1 di divieto nel decreto ministeriale 1153 datato 1° marzo 2002, è da intendersi così sostituito:

Art. 1.

Divieto

Dal 28 marzo 2002 al 31 agosto 2002 e dal 13 al 15 settembre 2002 (festa di San Mamiliano), sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Dal 22 luglio 2002 al 23 agosto 2002 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

Roma, 15 maggio 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 273

02A07483

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 15 maggio 2002.

Dimostrazione del possesso del sistema di qualità. (Deliberazione n. 139).

Richiedenti: Consorzio ASI di Avellino e Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica.

Riferimento normativo: art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici appresso riportata;

Considerato in fatto

Sono pervenuti alcuni quesiti riguardanti il possesso del sistema di qualità.

In particolare, il Consorzio ASI di Avellino ed il Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica chiedono:

se, in caso di associazione, il possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità debba essere dimostrato da tutti i partecipanti all'ATI ovvero sia sufficiente il possesso da parte di un solo componente, nonché se detta norma si applichi anche nei confronti del subappaltatore;

se la dimostrazione del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità debba essere richiesta alle imprese concorrenti anche con riferimento alle procedure di gara iniziate anteriormente all'1° gennaio 2002 e conclusesi in data successiva.

Ritenuto in diritto

A decorrere dall'1° gennaio 2002, secondo la cadenza temporale di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, ai fini della qualificazione, le imprese debbono possedere elementi significativi e correlati del sistema di qualità per la partecipazione ad appalti pubblici per i quali sia richiesta l'attestazione SOA dalla classifica VI alla VIII.

Per «sistema di qualità» deve intendersi la struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse, necessari ad attuare la gestione della qualità; la certificazione del sistema di garanzia della qualità è l'atto finale attraverso il quale un organismo di certificazione all'uopo preposto esamina, attraverso propri ispettori qualificati, che i piani della qualità, il manuale della qualità e le conseguenti organizzazioni strutturali, di controllo, di trattamento delle non conformità e di registrazione della qualità posti in essere siano conformi alle norme della serie 9000 prescelte a seconda della diversa attività aziendale. Per quanto riguarda i lavori pubblici, l'Autorità, con determinazione 56/00 ha precisato che il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione è stato rilasciato da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un Paese dell'Unione europea) per la classifica n. 28; a decorrere dall'1° gennaio 2002 è a regime il sistema di qualificazione SOA, e pertanto a tali organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, degli elementi di qualificazione, fra i quali anche il possesso del sistema di qualità o degli elementi correlati.

Indipendentemente dalla sua dimostrazione, per cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ha previsto una gradualità temporale di durata quinquennale, sembra indubbio che il requisito inerente il possesso del «sistema di qualità» mira ad assicurare che l'impresa esegua un lavoro secondo un livello minimo di prestazioni, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l'organizzazione complessiva dell'attività e l'intero svolgimento nelle diverse fasi.

Deve quindi ritenersi che la stazione appaltante deve ricevere assicurazioni circa l'esecuzione dei lavori secondo un livello minimo di prestazioni, da tutti i soggetti tenuti alle prestazioni contrattuali e cioè da tutte le imprese componenti l'associazione, atteso che ciascuna di loro sarà esecutrice di una certa parte di lavori.

Tuttavia occorre osservare che, dall'esame della tabella «B» allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 emerge che il legislatore ha previsto, al termine della fase transitoria, che il possesso del sistema di qualità sia obbligatorio per le classifiche di attestazione SOA a decorrere dalla III, restando esente da detto obbligo la qualificazione nella classifiche I e II (da 0 a 1 miliardo di lire).

Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, in caso di associazioni temporanee di tipo verticale — stante il diverso regime di responsabilità esistente nel caso di tali associazioni, che presuppongono una specializzazione diversificata delle associate e, quindi, una suddivisione qualitativa del lavoro — qualora l'impresa mandante assuma lavorazioni di una categoria scorporabile che, nel quinquennio di vigenza della fase transitoria prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, sia di importo inferiore ai limiti e secondo le scadenze temporali previste dalla suddetta tabella «B» e, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica II, il possesso del sistema di qualità o degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità, non deve essere dimostrato.

Analogamente deve ritenersi per le lavorazioni assunte dal subappaltatore, qualora i lavori ad esso affidati rientrino nei limiti di importo e scadenze temporali della tabella «B» sopra richiamata ovvero, a regime, risultino di importo pari o inferiore alla classifica II.

Per quanto attiene al secondo quesito, relativo alla necessità di dimostrare il possesso del sistema di qualità anche per gli appalti aggiudicati successivamente al 1° gennaio 2002, pur se il bando di gara è stato pubblicato in vigenza del regime di qualificazione transitorio, sembra che la problematica possa essere risolta facendo ricorso al principio di carattere generale secondo il quale, nella fase relativa alla gara, per l'individuazione del contraente si applica la legge vigente alla data di pubblicazione del bando di gara; e questo, con riferimento alle procedure di affidamento sia tramite asta pubblica sia a mezzo di licitazione privata; in queste ultime, infatti, pur se la *lex specialis* è completata con la lettera di invito, non può ritenersi che questa ultima possa avere contenuto e portata difformi da quelle del bando di gara; e del resto «la materia della contrattazione ad evidenza pubblica è particolannente sensibile allo *jus superveniens,* trattandosi di un procedimento spesso lungo ed elaborato, nel quale è però necessaria la rigorosa unità della normativa applicabile, in quanto la presenza di più fasi distinte all'interno del suo sviluppo (bando, procedura di valutazione, approvazione, risultanze valutative della Commissione) non conferisce mai alle stesse un'autonomia subprocedimentale tale da poter applicare a ciascuna di esse il principio del «*tempus regit actum*» (TAR Milano 2162 - 23 settembre 1998). L'Autorità si è espressa nei suddetti sensi con la determinazione n. 54 del 7 dicembre 2000.

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio

accerta che il possesso della certificazione del sistema di qualità o di elementi significativi e correlati del sistema di qualità secondo la cadenza temporale prevista dalla tabella «B» allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica deve essere dimostrato, in caso di associazione temporanea d'imprese orizzontale e verticale, da ciascuna impresa componente, fatto salvo che, in caso di associazione verticale, l'importo delle lavorazioni di una categoria scorporabile rientri nella fase transitoria, nei limiti e secondo le scadenze temporali della tabella «B» allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, oppure, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica II;

accerta che il subappaltatore, nel caso che l'importo delle lavorazioni subappaltate rientri, nella fase transitoria, nei limiti e secondo le scadenze temporali della tabella «B» allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, oppure, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica II, non è tenuta alla dimostrazione del possesso del certificato di qualità aziendale o del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità;

accerta che la dimostrazione del possesso della certificazione di qualità o degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità deve essere richiesta alle imprese concorrenti alle gare d'appalto il cui bando di gara è pubblicato in data successiva al 1° gennaio 2002;

manda all'ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai soggetti istanti.

Roma, 15 maggio 2002

Il Presidente: GARRI

02A07427

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2002.

Autorizzazione a BCC Vita S.p.a. Compagnia di assicurazioni Vita, in Roma, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I - tabella *A*, al decreto 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2091).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici, regolamento emanato ai sensi dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 174/1995;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza dell'11 febbraio 2002 con la quale la società BCC Vita S.p.a. Compagnia di assicurazioni Vita ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I - tabella *A*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonché le successive integrazioni;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 17 maggio 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata da BCC Vita S.p.a. Compagnia di assicurazioni Vita;

Dispone:

La società BCC Vita S.p.a. Compagnia di assicurazioni Vita, con sede in Roma, via Massimo D'Azeglio n. 33, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I - tabella *A*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il presidente: GIANNINI

02A07390

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 18 marzo 2002, n. **1741.**

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2002.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Roma

A tutte le prefetture - Loro sedi

Alle amministrazioni regionali - Loro sedi

All'amministrazione della provincia autonoma di Bolzano - Bolzano

All'amministrazione della provincia autonoma di Trento - Trento

Alle amministrazioni provinciali - Loro sedi

Alle amministrazioni comunali - Loro sedi

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - Aosta

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2º Uff. 4º via Monzambano, 10 - Roma

Ai compartimenti viabilità ANAS - Loro sedi

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche - Loro sedi

Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica) via Solferino, 32 - Roma

Alla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) viale Tiziano, 70 - Roma

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. *Premesse.*

1.1. L'art. 9 del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate, a seconda dei casi, dal sindaco o dal prefetto.

Con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, è stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite è determinata, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 (pubblicato su S.0. n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000) è stato disposto a decorrere dal 1º gennaio 2001 il trasferimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni motoristiche sopra richiamate. Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualità di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il

nulla osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il comma 5 dell'art. 9 citato disciplina poi il procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma.

Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e similari.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il parere delle competenti Federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

2. *Programma-procedure.*

2.1. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2001 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della strada.

2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) regolamento di gara;

d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;

e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004 intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Nomentana 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dal-

l'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001 n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del l° febbraio 2001).

L'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non potrà garantire l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.

Completata l'istruttoria, l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'ente o agli enti competente/i.

2.4. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Nuovo codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per comprovate necessità lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al predetto ispettorato.

Ai fini della autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito, nei casi di particolare urgenza, dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, la competenza alla sospensione della circolazione nelle strade interessate dalle competizioni motoristiche, ove necessario, è attribuita al prefetto.

Sentite le competenti Federazioni sportive nazionali, l'ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente competente, è da quest'ultimo effettuato ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà dell'ente competente.

Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'ente competente comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.

3. *Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2002. Le proposte sono state distinte in:

programma 2002 di gare che si sono già svolte nel 2001 e in anni precedenti, e per le quali l'ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali lo stesso ispettorato ha già concesso il nulla-osta (allegato *A*);

programma 2002 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate negli anni precedenti per le quali il predetto ispettorato dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato *B*).

Roma, 28 marzo 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 277

ALLEGATO *A*

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2002
CHE SI SONO GIÀ SVOLTE NEL 2001
E IN ANNI PRECEDENTI

Con note in data 14 dicembre 2001 e 29 gennaio 2002 la C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana), e con note in data 21 dicembre 2001 e 21 gennaio 2002 la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2002 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte negli anni precedenti.

Con note in data 6 febbraio 2002 e 21 dicembre 2001 rispettivamente, le suddette Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questo ufficio, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle prefetture e degli enti proprietari delle strade e verificato che le gare si sono già svolte nel 2001 o in anni precedenti e sono proposte dagli stessi organizzatori delle precedenti edizioni e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2001), rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

elenco n. 1 (Auto) di cui:

a) gare di velocità auto;

b) gare di velocità auto storiche;

c) gare di regolarità auto (rallies);

d) gare di regolarità auto storiche (rallies);

elenco n. 2 (Moto) di cui:

a) gare di velocità moto.

b) gare di regolarità moto d'epoca.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni sportive nazionali e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Nuovo codice della strada gli enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962 n. 68 del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Roma, 15 maggio 2002

a) GARE DI VELOCITA' AUTO
(Confermate)

Elenco 1

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
APRILE	7	CONSORZIO ENTE AUTODROMO PERGUSA	4° Cronoscalata Città di Centuripe	(EN)
	21	A.M.U.B. MAGIONE SRL	2° Cronoscalata Lisciano Niccone/Cima	(PG)
	21	C.O. COSENZA CORSE	16° Salita della Sila	(CS)
MAGGIO	5	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI	45° Monte Erice	(TP)
	5	AUTOMOBILE CLUB SALERNO	XII° Coppa dei Templi	(SA)
	12	AUTOMOBILE CLUB VICENZA	20° Salita del Costo	(VI)
	19	SCUDERIA EGNATIA CORSE	45° Coppa Selva di Fasano	(BR)
	26	SCUDERIA TRENTINA	19° Levico/Vetriolopanarott a	(TN)
	26	ICHNUSA PRO.MOTORS	13° Cala Gonne - Galleria	(NU)
GIUGNO	2	AUTOMOBILE CLUB VERONA	XXV° Caprino/Spiazzi – 2° Memorial Fabio Danti	(VR)
	9	ASS.ART.AUTORIPARAT ORI ALCAMO	3° Trofeo D.O.C. Alcamo	(TP)

	16	AUTOMOBILE CLUB COSENZA	37° Coppa Sila	(CS)
	16	SCUDERIA FRIULI	33° Verzegnis/Sella Chianzutan	(UD)
	23	AUTOMOBILE CLUB CATANZARO	4° Cronoscalata del Reventino	(CS)
	23	A.S TRE CIME PROMOTOR/AURONZO AUTORACING	3° Auronzo/Passo S.Antonio	(BL)
	23	SCUDERIA BALESTRERO/TOP RACE S.A.S.	12° Sillano/Pradarena	(LU)
	30	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	34° Trofeo Vallecamonica	(BS)
	7	AUTOMOBILE CLUB RIETI	37° Coppa Bruno Carotti	(RI)
LUGLIO	7	SCUDERIA RED WHITE	25° Cividale/Castelmonte	((UD)
	14	SCUDERIA TRENTINA	51° Trento/Bondone	(TN)
	14	A.S. MEDITERRANEA SPORT	20° Abriola/Sellata	(PZ)
	21	AUTOMOBILE CLUB CATANZARO	32° Ponte Corace/Tiriolo	(CZ)
	21	A.S. TRE CIME PROMOTOR	28° Alpe del Nevegal	(BL)
	28	SUPERGARA SRL	35° Susa/Moncenisio	(TO)
	28	AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO	41° Coppa Paolino Teodori	(AP)

AGOSTO	4	BIESSE CORSE	15° Cron. Pian Camuno/Montecampion e	(BS)
	15	AUTOMOBILE CLUB PESCARA	40° Cronoscalata Svolte di Popoli	(PE)
	25	COMITATO EUGUBINO CORSE AUTOMOBILISTICHE	37° Trofeo Luigi Fagioli	(PG)
	1	A.S. ABETI RACING	Trofeo Fabio Danti/14° LimAbetone	(PT)
SETTEMBRE	8	A.S. TEAM PALIKE'	39° Corsa dell'Etna	(CT)
	15	AUTOMOBILE CLUB RAGUSA	45° Coppa Monti Iblei	(RG)
	22	AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA	48° Coppa Nissena	(CL)
	29	BIESSE CORSE	9° Cronoscalata S.Colombano/Passo Maniva	(BS)
	29	ICHNUSA PRO.MOTOR'S	19° Iglesias/S.Angelo	(CA)
OTTOBRE	6	AUTOMOBILE CLUB SASSARI	46° Alghero/Scala Piccada	(SS)
	6	A.S. TEAM PALIKE'	Cefalù/Gibilmanna	(PA)

b) GARE DI VELOCITA' AUTO STORICHE
(Confermate)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
APRILE	14	CIRCOLO AUTOSTORICHE P.PIANTINI (AR)	XVI Camucia / Cortona	(AR)
MAGGIO	26	ACIPROMUOVE	39° Coppa della Consuma	(FI)
GIUGNO	9	SCUDERIA PILOTI TOSCANI	5° Coppa Città Sestino	(AR)
AGOSTO	4	SCUDERIA AUT. CLEM. BIONDETTI	Scarperia - Giogo	(FI)
SETTEMBRE	8	A.C. VITERBO	31° Coppa Automobilistica del Cimino	(VT)
OTTOBRE	6	VALDELSA CLASSIC MOTOR CLUB	23° Coppa del Chianti Classico	(SI)

c) GARE DI REGOLARITA' AUTO
(Rallies Confermati)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.
GENNAIO	27	Promogest Srl (RM)	6° Rally dei Castelli Romani	RM
FEBBRAIO	10	C.O. Prealpi Trevigiane	2° Rally Prealpi Trevigiane Terra	TV
	17	Scuderia Balestrero Lucca Srl	21° Rally del Carnevale	LU
	17	Motorsclub Canguro	15° R.Tre Valli e Sagra Mandorlo in Fiore	AG
	24	Gip Servizi e Promozioni Srl	8° Rally Tutta Terra Toscana - Montalcino	SI
	24	Car Racing Srl	3° Rally Sprint degli Olivi	VR
	24	A.C. Campobasso	8° Rally del Mare	CB
MARZO	3	A.S. Crossdromo La Piana	16° Rally Lago di Garda	BS
	10	Il Ciocco Sporting Club	25° R. il Ciocco e Valle del Serchio CE/5	LU
	10	Motor Group	Montebelluna Rally	TV
	10	Soc. Sportiva Motorsport	5° Rally Sprint Colli del Monferrato	AT
	10	Scuderia San Marino	20° Rally Castelli di San Marino	RSM
	17	A.C. Sondrio	10° Trofeo Valtellina	SO
	17	C.O. Busalla "90"	2° Rally Città di Bobbio	PC
	24	Scuderia Livorno	36° Coppa Liburna Città Radicofani	SI
	24	Car Racing Srl	4° Benacus Rally	VR
	24	Promauto Srl	2° Rally degli Orsi	BI
	24	P.S.A.	8° Rally Sprint di Vigevano	PV
	24	Rally Club Subiaco	2° Rally di Subiaco	RM
APRILE	7	A.C. Brescia (**)	26° Rally 1000 Miglia CE/20	BG

	7	Cinzano Rally Team /ACI Cuneo	Rally di Alba	CN
	7	Ass. Cult. Pescara Sport	2° Rallysprint Montesilvano	PE
	14	A.C. Campobasso	19° Rally del Molise	CB
	14	Auto Club Naz. Forze di Polizia	16° Rally polizie Europee Prealpi Giulie	UD
	21	A.C. Palermo	86° Targa Florio Rally di Sicilia CE/2	PA
	21	P.S.A.	4° Rally Sprint Casale Monferrato	AL
	21	A.S. Laghi - Varese Corse	11° Rally Internazionale dei Laghi	VA
	21	A.S.A. Motorsport 2C	Rally Alto Casertano	CE
	21	Scuderia Aut. San Michele	9° Rally del Taro	PR
	28	Bl Racing	5° Rally Monte Avena	BL
	28	A.S. Team Palikè	6° Rally Calatino	CT
	28	Rally Club Millesimo	22° Rally Valli del Bormida	SV
	28	Promogest Srl	8° Rally Trofeo degli Etruschi	RM
	28	A.S. Autoconsult	7° Rally Colli Morenici Mantovani	MN
	28	A.S. C.O. Trofeo Maremma	2° Rallysprint del Monteregio	GR
MAGGIO	5	A.C. Valle d'Aosta	32° Rally Valle d'Aosta- St.Vincent	AO
	5	Car Racing Srl	2° Ronde del Gallo Cedrone	VR
	12	Prs Group Srl	9° Rally dell'Adriatico	AN
	12	Pistoia Corse Sport S.C.R.L.	XXIII Rally Città di Pistoia	PT
	12	Promotions & Services Srl	10° Rally della Valle Intelvi	CO
	12	S.Alessandro Promotion	VIII^ Rally Internaz. Città di Bergamo	BG
	19	A.C. Foggia	23° Rally del Gargano	FG
	19	Ass.Sport e Motori in Canavese	4° Rally Sprint Alto Canavese	TO

	26	Eagles Racing	12° Rally dei Nebrodi	ME
GIUGNO	**2**	Rally Team 971	17° Rally Città di Torino	TO
	2	Japigia Srl	16° Rally Vulture - Sellata	PZ
	2	S.Marino Racing Organization	30° Rally di San Marino CE/10	RSM
	9	A.S. Abeti Racing	20° R.Abeti e dell'Abetone	PT
	9	A.C. Siracusa	XVIII Rally Mare Monti	SR
	9	C.O. Rally della Marca Trivigiana	19° Rally della Marca	TV
	9	A.C. Sanremo	Mini Sanremo-5° Tr. Città Sanremo	IM
	9	C.O. Scuderia Alberto Alberti	17° R. Oltrepò Pavese Terme di Salice	PV
	23	A.C. Lecce	36° Rally del Salento CE/10	LE
	23	Scuderia Lagone Corse	XXIV Rally Alta Val di Cecina	PI
	23	Ass.ne Comp.ni Nuoro Sport	12° Rally della Sardegna	NU
	30	A.C. Lecco	6° Rally Automobile Club Lecco	LC
	30	A.C. Sassari	XXIV Rally Internaz. Golfo dell'Asinara	SS
	30	Sport Rally Team	21° Rally di Carmagnola	TO
	30	Ass. Cult. Pescara Sport	7° Rally Vestini - Abruzzo	PE
	30	A.C. Pordenone	14° Rally Sagittario	PN
LUGLIO	**7**	S.Marino Racing Organization	4° Rally del Titano	RSM
	7	Sarzana Corse	5° Rally Città di Sarzana	SP
	7	Scuderia Città di Schio	16° Rally Città di Schio	VI
	14	Aciservice Reggio Srl	26° R.App.Reggiano-29°Tr. Lombardini	RE
	14	P.S.A.	6° Rally Valle Umbra	PG
	14	A.C. Cremona	Circuito di Cremona	CR

	21	San Martino Corse	R.Int. S. Martino Castrozza e Primiero (	TN
	21	Scuderia Balestrero Lucca Srl	37° Coppa Città di Lucca	LU
	21	A.S. Favara Rally Team	2° Rally sprint del Mediterraneo	AG
	28	Bresciarally	15° Rally Valli Bresciane	BS
	28	Scuderia Random Team	17° Rally Città di Ceccano	FR
AGOSTO	**4**	Automobile Club Pordenone	Rally delle Valli Pordenonesi e Piancavallo	PN
	4	C.O. Altomonferrato	XVII^ Rally delle Valli Vesimesi	AT
	4	P.S.A.	15° Rally Valli Piacentine	PC
	18	Il Ciocco Sporting Club	15° Rally Sprint Garfagnana	LU
	31	Scuderia Friuli Acu	38° Rally Alpi Orientali CE/5	UD
SETTEMBRE	**1**	Soc. Sportiva Motorsport	14° Rally del Tartufo	AT
	1	Scuderia Livorno	26° Continental Rally - Tirrenia	LI
	8	Comune di Pico	24° Rally di Pico	FR
	15	A.C. Messina	24° R.Internazionale di Messina CE/5	ME
	15	A.C. Brescia	20° Rally Vallecamonica	BS
	15	Bassano Rally Racing	19° R.Internaz. "Città di Bassano"	VI
	15	Gip Servizi e Promozioni Srl	11° Rally del Cuoio e delle Pelli	PI
	15	Errepi Racing Srl	3° Rally Città di Rimini	RN
	15	Pentathlon Motor Team	25° R. 111 Minuti - 13° R.Rubinetto	NO
	22	A.C. Sanremo	44° Rally di Sanremo	IM
	22	A.S.A. Motorsport 2C	10° Rally Provincia di Caserta	CE
	29	Great events Sardinia Srl	21° Rally Costa Smeralda CE/2	SS
	29	A.C. Livorno	32° Rally Isola d'Elba	LI

	29	A.C. Como	XVIII Coppa A.C.Como	CO
	29	Promogest Srl	6° Rally del Turano Città di Rieti	RI
	29	Consorzio Autodromo Pergusa	17° Rally Proserpina	EN
	0	A.C. Verona	XXI Rally Internazionale due Valli	VR
OTTOBRE	6	Scuderia Friuli Acu	14° Rally della Carnia	UD
	6	T.I.M. Cross	6° Rally Carpineti	RE
	6	Motor Park Parrella	3° Rally Colline Beneventane	BN
	13	Pistoia Corse Sport S.C.R.L.	XI Rally dei Tre Comuni	PT
	13	Scuderia Città di Schio	3° Rally Altopiano dei 7 Comuni	VI
	13	P.S.A.	6° Rally di Pavia	PV
	13	Rally Team 971	30° Rally Team 971	TO
	13	A.S. Aquila Club Onlus	VII Rally del Golfo "Città di Alcamo"	TP
	20	A.C. Campobasso	3° Rally San Giuliano del Sannio	CB
	20	C.O. Prealpi Trevigiane	7° Rally Internaz. Prealpi Trevigiane	TV
	27	Scuderia Aut. San Michele	2° Rally Appennino Parmense	PR
	27	Blu Team	17° Rally 500 Minuti	VR
	27	A.S. C.O. Trofeo Maremma	26° Trofeo Maremma	GR
	27	A.C. Bergamo	19° Rally Prealpi Orobiche	BG
NOVEMBRE	3	Scuderia Rubicone Corse Srl	14° R.San Crispino Terra - Cesena	FC
	3	Japigia Srl	14° Rally Puglia e Lucania	BA
	3	Scuderia Imperia Corse	31° Rally Valli Imperiesi	IM
	10	A.S. Favara Rally Team	12° Fabaria Rally-17° R.Templi	AG
	10	Gip Servizi e Promozioni Srl	18° R.Montecatini Terme e Valdinievole	PT

	17	A.C. Pordenone	Aviano Rally - Piancavallo Terra	PN
	17	C.O. Scuderia Alberto Alberti	8° R.dei Vigneti - Memorial Lucchini	PV
	17	A.C. Palermo	23° Rally Conca d'Oro	PA
	24	A.S. Effepi Group	5° Rally di Firenze e Prato	PO
	24	Autosport Sorrento s.a.s.	9° Rally Penisola Sorrentina	NA
	30	Scuderia Rubicone Corse Srl	2° Arretium Rally - 15°R.San Crispino	AR
DICEMBRE	**1**	Soc. Sportiva Motorsport	6° Rally Sprint d'Inverno	AL
	8	Prs Group Srl	6° Rally Costa Romagnola	RN
	8	Squadra Corse Valdelsa	26° R.Sprint della Fettunta Casole d'Elsa	SI
	8	Scuderia Palladio	2° Trofeo Città del Palladio	VI
	15	Rombo Team	4° Rally Rombo Team	NA
	22	Il Ciocco Sporting Club	11° Rally il Ciocchetto	LU

d) GARE DI REGOLARITA' AUTO STORICHE
(Rallies confermati)

MESE	DATA	GIORNI	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
APRILE	7	4-6	SANREMORALLY SRL	17° Sanremo Rally Storico	(IM)
MAGGIO	26	25-26	A.S. TEAM PALIKE'	Trofeo Florio Historic Rally	(PA)
LUGLIO	7	7	SAN MARINO RACING ORGANIZATION	4° Storico San Marino Rally	(RSM)
SETTEMBRE	29	26-27	C.O. ELBA CORSE	XIV Rally Elba Storico	(LI)
OTTOBRE	26	26-27	BLU TEAM	500 Minuti Historic	(VR)
NOVEMBRE	3	2-3	A.C. PALERMO	Targa Florio Autostoriche Rally 2002	(PA)

a) GARE DI VELOCITA' MOTO
(Confermate)

Elenco 2

MESE	DATA	GIORNI	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
APRILE	21	21	M.C. LA BALZANA	Castellina in Chianti	(SI)
MAGGIO	26	26	M.C. CROSTOLO	Prato-Cà Benno	
GIUGNO	16	16	M.C. PROVINCIA GRANDA	Rossana - Lemma	(CN)
LUGLIO	21	21	M.C. POLIZIA DI STATO	S. Romolo – M.te Bignone	(IM)
AGOSTO	4	4	M.C. LEVICO TERME	Levico-Vetriolo	(TN)
	11	11	A.M.C. GARFAGNANA	Sillano - Pradarena	(LU)
SETTEMBRE	1	1	CENTAURO CLUB FORNO C.	Forno - Milani	(TO)

b) GARE DI REGOLARITA' MOTO D'EPOCA
(Confermate)

MESE	DATA	GIORNI	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
MAGGIO	5	5	M.C. GRAFFIGNANO	Graffignano	(VT)
GIUGNO	9	9	M.C. A. MASSANTINI	Coppa del Cimino	(VT)
	23	23	M.C. IL FERRACCIO	Circuito dell'alta Valle del Tevere	(AR)
LUGLIO	7	7	M.C. A. MASSANTINI	Lago - Montefiascone	(VT)
AGOSTO	25	25	M.C. GRAFFIGNANO	Graffignano	(VT)

ALLEGATO *B*

GARE DI NUOVA ISTITUZIONE

Con note in data 14 dicembre 2001 e 29 gennaio 2002 la C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana), e con note in data 21 dicembre 2001 e 25 gennaio 2002 la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il programma delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2002, di cui agli elenchi allegati, che sono stati così suddivisi:

elenco 3 (Auto) di cui:

a) gare di velocità auto;

b) gare di velocità auto storiche;

c) gare di regolarità auto (rallies);

d) gare di regolarità auto storiche (rallies);

elenco 4 (Moto) di cui:

a) gare di velocità moto;

b) gare di regolarità moto d'epoca.

Si rappresenta che questo ufficio potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine è necessario che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questo ispettorato, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione unitamente all'attestazione del versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1º febbraio 2001).

Resta inteso che il nulla-osta di questa amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara.

Roma, 15 maggio 2002

a) GARE DI VELOCITA' AUTO
(Nuova Istituzione)

Elenco 3

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
APRILE	6-7	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA	1° Coppa Città di Carrara	(LU)
	7	BLUE TEAM	8° Romagnano/Azzago	(VR)
	28	SCUDERIA RUBUICONE CORSE SRL	25° Predappio/Rocca delle Caminate	(FO)
MAGGIO	5	SCUDERIA ETRURIA	Pieve S:Stefano/Passo dello Spino	(AR)
	12	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	1° Cronoscalata Città di Adrano	(CT)
	26	MOTORSCLUB CANGURO	15° Cammarata/S.Rosalia	(AG)
GIUGNO	9	A.S.A. SOC. COOP. A R.L.	XVI° Cronoscalata del Pollino	(CS)
	16	A.S.M.– ASSOCIAZIONE SPORTIVA MOTORISTICA	1° Salita Cittanova-Zomaro	(RC)
	23	AUTOIMOBILE CLUB AGRIGENTO	Cronoscalata Sciacca/Caltabellotta	(AG)
	23	AUTOMOBILE CLUB VITERBO	X° Lago Montefiascone	(VT)
	16	MOTORCLUB CANGURO	1° Coppa Città di Ravanusa	(AG)

LUGLIO	7	AUTOMOBILE CLUB CATANZARO	2° Salita Piccola Sila	(CZ)
	28	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	6° Linguagiossa/Piano Provenzana	(CT)
	28	AUTOMOBILE CLUB ORISTANO	15° Cuglieri/La Madonnina	(OR)
AGOSTO	11	AUTOMOBILE CLUB PALERMO	9° Collegano/Piano Zucchi	(PA)
	25	MOTORSCLUB CANGURO	6° Coppa Akragas	(AG)
SETTEMBRE	8	AMICI DELLA PEDAVENA-CROCE D'AUNE	20° Pedavena/Croce d'Aune	(BL)
	15	CCOM. ORG. RALLY MARCA TRIVIGIANA	32° Vittorio Veneto/Cansiglio	(TV)
	15	A.S. MARANELLO CORSE	5° Cronoscalata del Cavallino – 5° Trofeo Enzo Ferrari	(MO)
	22	SCUDERIA BALESTRERO	20° Coppa Città di Volterra – 1° Cronoscalata degli Etruschi	(BS)
	22	A.C. FOGGIA	Macchia/Monte S.Angelo	(FG)
OTTOBRE	5-6	IINTERNATIONAL PROMOTION	Stadio Sant'Elia	(CA)

b) GARE DI VELOCITA' AUTO STORICHE (Nuova Istituzione)

MESE	**DATA**	**ORGANIZZATORE**	**GARA**	**PRV**
MAGGIO	19	SCUDERIA RUBICONDE CORSE SRL	15° Bologna-Raticosa	(BO)
OTTOBRE	28	A.S. TEAM PALIKE'	Cefalù/Gibilmanna 2002	(PA)

C) GARE DI REGOLARITA' AUTO
(Rallies nuova istituzione)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
FEBBRAIO	10	SCUDERIA JAPIGIA	Rally Ronde Valle d'Itria	(BA)
	17	SCUDERIA RUBICONE CORSE	1° Rubicone Rally	(FC)
	17	RALLY CLUB MILLESIMO	1° Rally Città di Savona	(SV)
	23	JAPIGIA	Rally Tout Terrain Puglia e Lucania 2002	
	24	SCUDERIA BIG RACING	2° Rally dei Colli Brianzoli	(LC)
MARZO	10	JAPIGIA	Rally Ronde Valle d'Itria	(BA)
	17	SCUDERIA PESCARA CORSE	1° Rally Sprint Promotor Sport Alcamo	(TP)
	17	FUORISTRADA CLUB 4x4 PN	Italian Baja 2002-Pordenone-Venezia	(PN)
	24	A.S. PROMOTOR SPORT ALCAMO	1° Rally Sprint Promotor Sport Alcamo	(TP)
	31	A.C. FOGGIA	2° Rally Sprint "Città do Manfredonia"	(FG)
APRILE	7	A.S. SPORTING CLUB	1° Rally del Mito del Belice	(TP)

	7	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA	1° Coppa Città di Carrara	(MS)
	7	S.B.S. SPEP BY STEP GROUP	31° Rally Città di Modena	(MO)
	14	ASS. MOTORISTICA PATTADESE	3° Raid Tout Terrain Sardegna-Sassari	
MAGGIO	12	TEAM MISILMERI CORSE	1° Rally Città di Misilmeri	(PA)
	12	JAPIGIA	16° Rally Vulture – Sellata	(PT)
	12	ROMBO TEAM	2° Rally del Mantese	(NA)
	19	A.C. FOGGIA	Monti Dauni	(FG)
	19	C.O. BUSALLA "90"	6° R. App. Ligure – 18° R. Lanterna	(GE)
	19	A .S. TRE CIME PROMOTOR	17° Rally Bellunese	(BL)
	26	SCUDERIA LIVORNO	1° Fantasy Rally	(LI)
	26	SCUDERIA ISONZO	Rally Città di Gorizia	(GO)
	26	A.C. SONDRIO	46° Coppa Valtellina	(SO)
	26	A.C. TERAMO	12° Rally Città di Teramo	(TE)
GIUGNO	1	A.C. SASSARI	1° Rally dei Nuraghi	(SS)
	2	R SERVICE SRL	V Raid Ciocco – Lucca	(LU)
	16	PENTATHLON MOTOR TEAM	38° RaLLY Valli Ossolane	(VB)
	16	BLU TEAM	Targa Classica – 18° Tr. Bettega	(VR)
	16	ET AUTOSPORT	2° Rally Lyrenas	(FR)

	23	PALAZZINA SPORT SCRL	15° Rally Alto Appennino Bolognese	(BO)
	23	A.C. RAGUSA	3° Rally del Barocco Ibleo	(RG)
	30	A.S.A. SOC. COOP A R.L.	4° Rally del Pollino	(CS)
LUGLIO	7	SCUDERIA ETRURIA	22° R. Internazionale Casentino	(AR)
	7	A.C. AGRIGENTO	Rally Sciacca Terma	(AG)
	14	A.C. FOGGIA	Monti Dauni "Terra"	(FG)
	21	C.O. COPPA D'ORO	28° Coppa d'Oro	(AL)
	28	SCUDERIA PESCARA CORSE	1° Rally Tout Terrain Monti Sabini- Rieti	(RI)
AGOSTO	4	A.S.A. MOTORSPORT 2C	1° Rally Vittà dell'Aquila	(AQ)
	4	MOTORCLUB CANGURO	7° Rally della Quisquina	(AG)
SETTEMBRE	1	AMUB MAGIONE SRL	Monte pennino	(PG)
	1	T.I.M. CROSS	8° Rally del Frignano	(MO)
	8	A.C. AVELLINO	Coppa dell'Irpinia	(AV)
	15	SCUDERIA VALPOLCEVERA	Rally Alta Valpolcevera	(GE)
	22	FUORISTRADA CLUB 4X4PN	3° Rally Tout Terrain del Cellina (Cellina Baja)	(PN)
	29	A.C. VALLE D'AOSTA	5° Top Rally de L'Evançon	(AO)
OTTOBRE	6	JAPIGIA SRL	15° Rally Valle d'Itria	(BA)
	6	C.O. BUSALLA "90"	4° Rally Città di Torriglia	(GE)

	20	R SERVICE SRL/GRUPPO ISEA T.	1° Raid di Sicilia	(CA)
	27	EQUIPE VITESSE	2° Rally Sprint del Riso	(VC)
	27	A.S. TEAM PALIKE'	Rally Madonie	(PA)
NOVEMBRE	17	BL RACING/GI.DI.SPORT	Rally Tout Terrain di Biella	(BI)
	10	S.B.S. STEP BY STEP GROUP	2° Rally Sprint Colline Modenesi	(MO)
	10	SPORT RALLY TEAM	9° Rally delal Pietra di Bagnolo	(CN)
	24	A.S. EFFEPI GROUP	1° Rally del Moscato - Mango	(CN)
DICEMBRE	1	SCUDERIA CITTA' DI SCHIO	1° Rally provincia Cagliari Terra	(CA)
	1	PROMOGEST SRL	5° Rally Intern. Autodr. Vallelunga	(RM)
	1	A.S. LAGHI – VARESE CORSE	8° Ronde Città di Giardino	(VA)
	8	FUORISTRADA CLUB 4X4 PN	1° T.T. della Comina	(PN)
	8	A.S. CROSSDROMO LA PIANA	20° R. Sprint Franciacorta Lago Iseo	(BS)
	15	A.S. FAVARA RALLY TEAM	2° Rally delle Miniere	(AG)

d) GARE DI REGOLARITA' AUTO STORICHE
(Rallies nuova istituzione)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
MAGGIO	5	A.C. BERGAMO	5° Rally Prealpi Orobiche	(BG)
	11	T.I.M. CROSS	Modena 100 ore	(MO)

a) GARE DI VELOCITA' MOTO
(Nuova Istituzione)

Elenco 4

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
APRILE	28	M.C. SONDRIO	Mossini - Triangia	
MAGGIO	19	M.C. KRAPA	Ballabio-Resinelli	
GIUGNO	30	M.C. GHIRLANDINA	Rubbiano – M.te Florino	
LUGLIO	7	M.C. GENOVA	Due Ponti - Cassingheno	
	14	M.C. FRANCO MANCINI	Incoronata-Portella	
AGOSTO	25	M.C. TOMMASSINI	Sinalunga	
SETTEMBRE	15	M.C. SAN MAURO	S.p. 97	

b) GARE DI REGOLARITA' MOTO D'EPOCA
(Nuova Istituzione)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
GIUGNO	2	M.C. LA BALZANA	Madonna a Olli-Radicondoli	(SI)
	16	M.C. DREAM ENGINE	Motogiro d'Italia	
LUGLIO	21	M.C. VINCI	Vinci- S. Baronto	(FI)
SETTEMBRE	1	M.C. MORENA	Lignano Sabbiadoro	(UD)
	8	M.C.CASTELFIORENTINO	Alberi - Montaione	(FI)
	15	M.C. DUE RUOTE CLASS.	Torreggia-Castelnuovo	(PD)

02A07396

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 27 maggio 2002, n. **21329.**

Reg. n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del reg. CE n. 104/2000, relativamente all'informazione ai consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Decreto ministeriale 27 marzo 2002.

Ministero della salute - D.G. Sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e nutrizionale - Ufficio IX

Ministero dell'interno - Dipartimento della Polizia di Stato

A tutte le regioni

Comando generale delle Capitanerie di porto

Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Comando generale della Guardia di finanza

Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.)

Associazioni professionali

Confcommercio

F.A.I.D. - Milano

AIIPA - Milano

ASSOITTICA - Roma

Coop Italia - Bologna

L'art. 4 del regolamento CE n. 104/2000 sulla organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura stabilisce che la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura è subordinata al rispetto di alcune condizioni riguardanti informazioni minime sulle caratteristiche principali dei prodotti dovute al consumatore finale.

Tali condizioni esigono che il prodotto esposto alla vendita al dettaglio al consumatore finale, indipendentemente dal metodo di commercializzazione, sia accompagnato da una indicazione o da un'etichetta che rechi:

1) la denominazione commerciale della specie;

2) il metodo di produzione;

3) la zona di cattura.

Per i prodotti esposti alla vendita al dettaglio «preincartati» le suddette informazioni possono essere inserite in un «cartello» apposto in prossimità del comparto relativo, in maniera tale da non indurre in errore il consumatore.

In applicazione del sopraccitato art. 4, le predette condizioni sono state fissate con il regolamento della commissione n. 2065/2001, entrato in vigore al 1° gennaio 2002, in appresso denominato «Regolamento».

Con il decreto ministeriale del 27 marzo 2002, in esecuzione dell'art. 9 del regolamento, è stato istituito il sistema di controllo relativo alla tracciabilità delle informazione nonché il regime sanzionatorio dei comportamenti che violano le disposizioni comunitarie.

Poiché nonostante la chiarezza della disciplina, non possono escludersi, data la novità, dubbi interpretativi ed allo scopo di evitare una applicazione disomogenea nei diversi comparti del settore ittico, questo Ministero considera opportuno fornire chiarimenti utili ad una migliore comprensione del testo normativo, finalizzati, come sopra anticipato, ad una corretta applicazione dello stesso.

CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il regolamento si applica all'atto della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* del regolamento (CE) n. 104/2000, destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale nella Comunità, anche quando importati da Paesi terzi non comunitari.

Rientrano quindi nel campo di applicazione del regolamento i prodotti che figurano negli elenchi dei codici del capitolo 3 della nomenclatura combinata, presentati nei diversi stati previsti nelle voci dello stesso.

Il fatto che essi siano stati, inoltre, decapitati, tagliati a pezzi o in filetti oppure triturati non li esclude dal campo di applicazione del regolamento.

Al contrario, gli stessi prodotti sono esclusi dal campo di applicazione quando siano cotti o altrimenti preparati o conservati con procedimenti diversi da quelli previsti nel capitolo 3.

I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2002 e gli imballaggi non conformi alle disposizioni del regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

In relazione alla rettifica del regolamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* CE L.10 del 12 gennaio 2002, con la quale le dizioni in lingua italiana concernenti il metodo di produzione sono ora indicate da «pescato», «pescato in acque dolci» e «allevato», in luogo di «prodotto della pesca», «prodotto della pesca in acque dolci» e «prodotto di acquacoltura», è consentito, fino al 31 dicembre 2002, utilizzare etichette ed imballaggi conformi al regolamento prima della sua rettifica.

I prodotti così etichettati o imballati possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Sono ovviamente, sottoposti alla stessa disciplina i prodotti di cui sopra, importati.

Restano salve, per quanto applicabili, le norme della direttiva comunitaria n. 2000/13/CE.

DENOMINAZIONI COMMERCIALI.

Le denominazioni commerciali in lingua italiana dei prodotti ittici ai quali si applica il regolamento sono quelle approvate da questo Ministero ed elencate nell'allegato al decreto ministeriale 27 marzo 2002.

Allo scopo di agevolare la consultazione da parte degli operatori economici la commissione ha in corso di preparazione una banca dati in cui saranno raggruppati gli elenchi delle denominazioni commerciali degli Stati membri.

Per i prodotti ittici, sia di provenienza comunitaria che extracomunitaria, presentati alla commercializzazione sul territorio nazionale, la denominazione commerciale in lingua italiana è quella conispondente al nome scientifico della specie considerata.

Nelle fasi precedenti la vendita al dettaglio (tracciabilità) il prodotto è identificato facendo riferimento al nome scientifico ed al corrispondente nome commerciale attribuito dal Paese esportatore.

È in facoltà del venditore aggiungere al nome commerciale delle specie esposta alla vendita al consumatore finale la sua denominazione scientifica.

Nel caso di vendita al dettaglio di molluschi bivalvi vivi preconfezionati, qualora le confezioni siano già munite di etichetta indicante, tra l'altro, le informazioni di cui agli articoli 3, 4, e 5 del regolamento, le relative prescrizioni si considerano soddisfatte.

Qualora la vendita dei molluschi è effettuata in maniera frazionata (sfusa) le informazioni dovranno essere indicate in modo chiaro e visibile, tale da non indurre in errore il consumatore.

METODO DI PRODUZIONE.

L'art. 4 del regolamento non presenta particolari problemi di applicazione.

Tuttavia per i prodotti di acquacoltura è in facoltà del venditore aggiungere alla dizione «allevato», la dizione di «prodotto di acquacoltura».

Quando non vi sono dubbi circa la provenienza del prodotto dalla pesca in mare, è consentito omettere, nella vendita al consumatore finale, il metodo di produzione.

Ciò vale, in particolare, per quelle specie che sicuramente sono catturate in mare (es.: sardine, acciughe, sgombri, ecc...).

ZONA DI PRODUZIONE.

In conformità all'art. 5 del regolamento, per i prodotti esposti alla vendita al consumatore finale, oltre al nome commerciale di produzione è prescritta l'indicazione della zona di cattura o di allevamento, secondo le seguenti modalità:

1) per i prodotti pescati in mare, l'indicazione di una delle zone riportate nella tabella allegata, colonna di sinistra. Il riferimento alla numerazione della zona FAO (colonna di destra della tabella) è considerato sufficiente nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale;

2) per i prodotti pescati in acque dolci, l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo di origine;

3) per i prodotti di allevamento, l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto ovvero la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e la taglia commerciale.

Nel caso in cui queste sono avvenute in più Stati membri o Paesi terzi, dovranno essere indicati al momento della vendita al consumatore finale, i diversi Stati membri o Paesi terzi di allevamento.

È altresì consentita l'indicazione di una zona di cattura o di allevamento più dettagliata, che si aggiungerà a quella stabilita dal regolamento.

MISCUGLI.

L'art. 6 del regolamento stabilisce prescrizioni diverse per i diversi casi nei quali può presentarsi il miscuglio.

1) Miscugli di specie diverse:

le informazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 (nome commerciale, metodo di produzione e zona di cattura) devono essere fornite per ciascuna specie presente nel «miscuglio».

Quando il metodo di produzione e la zona di cattura sono comuni a tutte le specie presenti nel «miscuglio», l'informazione relativa può tuttavia essere fornita in forma comune.

2) Miscugli di specie identiche il cui metodo di produzione sia diverso:

in questo caso occorre indicare il metodo di produzione di ciascuna frazione presente nel miscuglio, ferme restando le altre indicazioni relative al nome commerciale ed alla zona di cattura o di allevamento.

3) Miscugli di specie identiche la cui zona di cattura o di allevamento siano diverse:

in questo caso deve essere indicata almeno la zona di cattura della frazione quantitativamente prevalente nel miscuglio, aggiungendo l'avvertenza che le altre frazioni presenti nel miscuglio provengano anche esse da zone di cattura diverse o da Paesi diversi, senza che occorra specificarle.

PICCOLE QUANTITÀ.

A norma dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento n. 104/2000, le disposizioni del regolamento non si applicano ai piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente al consumatore finale dai pescatori o dalle aziende di acquacoltura.

In relazione a quanto sopra, considerata la variabilità dei prezzi sul mercato per le stesse specie nonché la diversità di tali prezzi in funzione del valore delle specie vendute, non risulta possibile fissare - una volta per tutte e per tutte le specie commercializzate - una quantitativo il cui valore di mercato sia pari a 20 euro.

In tale circostanza, quindi, si reputa più utile mantenere ferma l'indicazione che i quantitativi di cui si tratta non devono comunque superare in valore i 20 euro per acquisto.

L'espressione «per acquisto» si riferisce ad una vendita individuale unica per acquirente, senza possibilità di cumulo, ma applicabile a ciascun acquirente che si presenta.

La omissione della etichettatura è comunque consentita solo se viene garantita al consumatore una informazione adeguata.

TRACCIABILITÀ E CONTROLLO.

A norma dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001 e dell'art. 2 del decreto ministeriale del 27 marzo 2002 le informazioni al consumatore dovranno essere disponibili lungo ogni stadio del circuito di commercializzazione.

La denominazione commerciale, il metodo e la zona di produzione nonché la denominazione scientifica della specie devono figurare sull'etichettatura o sull'imballaggio del prodotto ovvero sui documenti commerciali di accompagnanento ivi compresa la fattura.

Unicamente per quanto concerne la «zona di produzione» ne è consentita l'indicazione anche mediante il riferimento ad un codice numerico.

In altri termini, le zone di pesca elencate nell'allegato alla presente circolare potranno essere codificate progressivamente da 1 a 12 nel modo seguente:

n. 1) - Atlantico nord-occidentale;

n. 2) - Atlantico nord-orientale;

n. 3) - Mar Baltico;

n. 4) - ....

Resta inteso che deve essere comunque possibile risalire dal codice numerico alla zona di produzione mediante la stampigliatura di una tabella di corrispondenza.

Tali prescrizioni hanno come finalità propria quella di garantire - in occasione dei controlli da parte degli organi competenti - che sia riscontrata la rispondenza tra il prodotto e quanto indicato sull'etichettatura, imballaggio, documento commerciale o fattura.

Per i prodotti preconfezionati che riportano le indicazioni obbligatorie di cui al decreto legislativo n. 109/1992 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, la verifica della rispondenza tra la denominazione commerciale ed il nome scientifico può avvenire anche attraverso il riferimento al «lotto» indicato sulla confezione.

In sede di controllo gli accertamenti potranno essere effettuati presso lo stabilimento di produzione o di confezionamento.

Nel caso di prodotti preconfezionati importati ed etichettati per la vendita al consumatore finale, gli accertamenti potranno essere effettuati presso l'importatore che resta responsabile della veridicità delle informazioni.

Le autorità in indirizzo vorranno, nei rispettivi ambiti di competenza, effettuare controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni recate dal regolamento n. 2065/01 e dal decreto ministeriale del 27 marzo 2002.

Tali controlli potranno essere effettuati sia nei casi di sospetta violazione delle sopracitate disposizioni che in maniera occasionale.

Il direttore generale reggente per la pesca e l'acquacoltura: TRIPODI

ALLEGATO 1

Zone di cattura	Definizione della zona
Atlantico nord-occidentale	Zona FAO n. 21
Atlantico nord-orientale	Zona FAO n. 27
Mar Baltico	Zona FAO n. 27.III.d
Atlantico centro-occidentale	Zona FAO n. 31
Atlantico centro-orientale	Zona FAO n. 34
Atlantico sud-occidentale	Zona FAO n. 41
Atlantico sud-orientale	Zona FAO n. 47
Mar Mediterraneo	Zone FAO n. 37.1, 37,2 e 37,3
Mar Nero	Zona FAO n. 37,4
Oceano Indiano	Zone FAO n. 51 e 57
Oceano Pacifico	Zone FAO n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87
Atlantico	Zone FAO n. 48, 58 e 88

02A07392

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Castel Goffredo - società cooperativa a responsabilità limitata, in Castel Goffredo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 17 maggio 2002, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Castel Goffredo (Mantova), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castel Goffredo (Mantova), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

02A07395

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 giugno 2002

Dollaro USA	0,9386
Yen giapponese	117,13
Corona danese	7,4346
Lira Sterlina	0,64380
Corona svedese	9,1520
Franco svizzero	1,4744
Corona islandese	84,68
Corona norvegese	7,3890
Lev bulgaro	1,9517
Lira cipriota	0,58008
Corona ceca	30,550
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	240,52
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,5797
Lira maltese	0,4111
Zloty polacco	3,7698
Leu romeno	31309
Tallero sloveno	225,8761
Corona slovacca	44,434
Lira turca	1356000
Dollaro australiano	1,6401
Dollaro canadese	1,4366
Dollaro di Hong Kong	7,3208
Dollaro neozelandese	1,9166
Dollaro di Singapore	1,6885
Won sudcoreano	1139,74
Rand sudafricano	9,2921

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A07544

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Unimezin»

Estratto decreto n. 97 dell'8 maggio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: UNIMEZIN;

Titolare A.I.C.: Unione commerciale Lombarda, con sede legale e fiscale in Brescia, via G. di Vittorio, 36 - codice fiscale n. 00807120159;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. di Vittorio, 36;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102841018;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102841020;

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età);

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche;

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi di età): quattordici giorni;

Validità: diciotto mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07417

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% liquida».

Estratto decreto n. 98 dell'8 maggio 2002

Medicinale veterinario preabbricato: SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA Dox - Al Italia S.p.a. (ex integratore medicato Sulfachin 200).

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via Fermi, 2, codice fiscale n. 02117690152.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Biffi, 20.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103357012.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina 200 g (da sulfadimetossina sodica);

eccipienti: silice colloidale idrata 2,0; glucosio q.b. a 1 kg.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini (fino a sei mesi), polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche;

suini (fino a sei mesi): enteriti batteriche;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: quattordici giorni;

suini (fino a sei mesi): quattordici giorni;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): dieci giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07408

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suldimet 200»

Estratto decreto n. 99 dell'8 maggio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: SULDIMET 200;

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via Fermi, 2 - codice fiscale n. 02117690152;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Biffi, 20;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103356010;

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina 200 g;

eccipienti:

polisorbato 20 1,8 g;

polietilenglicole 18,2 g;

calcio carbonato granulare q.b. a 1 kg;

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi);

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi): enteriti batteriche;

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi): quattordici giorni;

Validità: ventiquattro mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07416

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina»

Estratto decreto n. 100 dell'8 maggio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: SULFAMETAZINA;

Titolare A.I.C.: FA.MA.VIT. S.p.a., con sede legale e fiscale in Pompiano (Brescia), via Orzinuovi, 3 - codice fiscale n. 00285730172;

Produttore: la società Erredue S.p.a. sita in Costa Volpino (Bergamo), via Leonardo da Vinci, 28;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102847011;

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: farina di mais q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età);

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche;

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi di età): quattordici giorni;

Validità: sei mesi;

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07415

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 101 dell'8 maggio 2002

Specialità medicinali immunologiche per uso veterinario:

FELINIFFA R: 10 flaconi vaccino liof.+10 flaconi diluente - A.I.C. n. 101315012;

CANIFFA: 10 flaconi vaccino liof.+10 flaconi vaccino liquido - A.I.C. n. 100084019;

CANIVAX L: 10 flaconi - A.I.C. n. 101313029;

EURICAN CHPPI2:

10 flaconi vaccino+10 flaconi diluente - A.I.C. n. 102293014;

100 flaconi vaccino+100 flaconi diluente - A.I.C. n. 102293026;

MILOXAN:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102579012;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102579024;

scatola 25 flaconi da 4 ml - A.I.C. n. 102579036;

MUCOSIFFA:

flacone 10 dosi+flacone solvente 20 ml - A.I.C. n. 101611010;

flacone monodose+flacone solvente 2 ml - A.I.C. n. 101611022;

RABISIN:

100 flaconi - A.I.C. n. 101311025;

10 flaconi - A.I.C. n. 101311037;

PARVODOG:

10 flaconi vaccino+10 flaconi diluente - A.I.C. n. 101314019;

100 flaconi vaccino+100 flaconi diluente - A.I.C. n. 101314033;

TRIVIROVAX:

10 flaconi vaccino+10 flaconi diluente - A.I.C. n. 101321038;

100 flaconi vaccino+100 flaconi diluente - A.I.C. n. 101321026;

CORIFELIN: 10 flaconi - A.IC. n. 101317028;

LEUCORIFELIN: 10 flaconi vaccino liof.+10 flaconi vaccino liquido - A.I.C. n. 101318018;

TETRADOG:

10 flaconi vaccino liof.+10 flaconi vaccino liquido - A.I.C. n. 101322028;

100 flaconi vaccino liof.+100 flaconi vaccino liquido - A.I.C. n. 101322030;

QUADRICAT: 10 flaconi vaccino liof.+10 flaconi vaccino liquido - A.I.C. n. 100297023;

EURIFEL RCCP:

10 flaconi vaccino liof.+10 flaconi vaccino liquido - A.I.C. n. 102856010;

50 flaconi vaccino liof.+50 flaconi vaccino liquido - A.I.C. n. 102856022.

Titolare: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Modifica apportata produzione: esclusivamente per la forma farmaceutica flaconi la produzione può essere effettuata anche presso il sito di Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07414

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cloxadry»

Estratto decreto n. 102 dell'8 maggio 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario: CLOXADRY sospensione antimastica.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: Norbrook Laboratories Ltd - Newry, Irlanda del Nord.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: astuccio 24 tubi-siringa da 5,4 g - A.I.C. n. 102593011.

Composizione: ogni siringa da 5,4 g contiene:

principio attivo: cloxacillina benzatinica 771,7 mg (ricoperta all'1% di lecitina), (corrispondenti a 600 mg di cloxacillina); ampicillina triidrato 346,7 mg (corrispondenti a 300 mg di ampicillina);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: impiegato nelle bovine da latte, comprese le manze, al momento della messa in asciutta, ovvero immediatamente dopo l'ultima mungitura della lattazione e comunque entro 60 giorni dal parto, al fine di trattare mastiti esistenti e di fornire una protezione nei confronti di infezioni durante il periodo di asciutta. Costituisce un utile ausilio nel ridurre l'incidenza della mastite da corynebacterium pyogenes, nelle vacche in asciutta a rischio. È attivo sia nei confronti di batteri Gram-positivi che Gram-negativi mastidogeni ed è efficace nei confronti di streptococcus agalactiae ed altre specie di streptococcus, staphylococchi sensibili e penicellino resistenti, corynebacterium spp., escherichia coli ed altri batteri Gram-negativi sensibili.

Specie di destinazione: bovine da latte in asciutta.

Tempi di sospensione:

carne: le carni degli animali trattati non devono essere destinate al consumo umano prima che siano trascorsi 28 giorni dalla fine del trattamento;

latte: il latte può essere destinato all'alimentazione umana dopo 8,5 giorni, pari a 17 mungiture, dal termine della fase colostrale.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07413

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 200 Premix»

Estratto decreto n. 103 dell'8 maggio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: SULFADIMETOSSINA 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 00175760362.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 5 kg - A.I.C. n. 102659012;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102659024;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102659036.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina 200 mg;

eccipienti: olio di soia 20 g; semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi), broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

suini (fino a 6 mesi): malattie batteriche;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche;

conigli: salmonelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

suini (fino a 6 mesi) e conigli: 14 giorni;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07412

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 200»

Estratto decreto n. 104 dell'8 maggio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: SULFADIMETOSSINA 200.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia), via Togliatti, 5, codice fiscale n. 00273680355.

Produttore: la società Eurhema S.r.l. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2 ed Erredue S.p.a. nello stabilimento sito in Costa Volpino (Bergamo), via L. da Vinci, 28.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103346019.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina 200;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi): enteriti batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi) 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07411

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 675 dell'8 marzo 2002 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Etoposide Faulding"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002.

Dove è scritto:

soluzione per infusione 5 flaconi 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 035432018/MG (in base 10) 11T9LL (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 41,97 pari a L. 78.768 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 69,26 pari a L. 130.000 (I.V.A. inclusa);

soluzione per infusione 5 flaconi 200 mg/ 100 ml - A.I.C n. 035432020/MG (in base 10) 11T9LN (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 76,17 pari a L. 142.996 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 125,71 pari a L. 236.000 (I.V.A. inclusa);

soluzione per infusione 1 flacone 1 g/50 ml - A.I.C. n. 035432032/MG (in base 10) 11T9M0 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 73,54 pari a L. 136.330 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 121,37 pari a L. 225.000 (I.V.A. inclusa);

Leggasi:

soluzione per infusione 5 flaconi 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 035432018/MG (in base 10) 11T9LL (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda stabilito in € 40,68 pari a L. 78.768 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 67,14 pari a L. 130.000 (I.V.A. inclusa);

soluzione per infusione 5 flaconi 200 mg/100 ml - A.I.C. n. 035432020/MG (in base 10) 11T9LN in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 73,85 pari a L. 142.996 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premsse è di € 121,89 pari a L. 236.000 (I.V.A. inclusa);

soluzione per infusione 1 flacone 1 g/50 ml - A.I.C. n. 035432032/MG (in base 10) 11T9M0 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 70,41 pari a L. 136.330 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote cli spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 116,20 pari a L. 225.000 (I.V.A. inclusa).

02A07405

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto provvedimento di variazione UPCII/1095/2002 del 21 gennaio 2002. Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Corzen"».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPCII/1095/2002 del 21 gennaio 2002» modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Corzen», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana - serie generale - n. 32 del 7 febbraio 2002, alla pag. 60, alla voce numero procedura mutuo riconoscimento, ove si legge «NL/H/193/01/W 07», leggasi: «NL/H/193/01/W 06 e W07».

02A07406

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

Aldo Moro soc. coop. edilizia a r.l. per azioni, sede legale Seregno, via Magenta, 44, costituita per rogito notaio dott. Maria Alessandra Panbianco di Vimercate, in data 20 ottobre 1983, rep. n. 5240/720 racc., BUSC n. 11944/201937 - codice fiscale n. 07155730158;

Edilizia Citisus a r.l., sede legale Milano, corso Italia n. 8, costituita per rogito notaio dott. De Carli Giuseppe di Milano, in data 24 settembre 1968, repertorio n. 90259/15431 racc., BUSC n. 6159/106487 - codice fiscale n. 02132480159;

Lavori e servizi nord est Milano a r.l., sede legale Cologno Monzese (Milano), via Goldoni n. 15, costituita per rogito notaio dott. Gavazzi Aurelio di Cologno Monzese, in data 16 marzo 1987, repertorio n. 109.178/2268 racc., BUSC n. 13034/229019 - codice fiscale n. 08740720159;

Radio Turbigo libera a r.l., sede legale Turbigo (Milano), via Torino n. 11, costituita per rogito notaio dott. Ferrante Cazzaniga Donesmondi di Milano, in data 19 novembre 1979, repertorio n. 23292/2359 arch., BUSC n. 10600/177544 - codice fiscale n. 04605870155;

Endas Co.Ge.A. Sport a r.l., sede legale Milano, via Martin Lutero n. 8, costituita per rogito notaio dott. Fiore Adriano di Milano, in data 26 aprile 1988, repertorio n. 64319/3780 racc., BUSC n. 13388/236071 - codice fiscale n. 09260400156;

Borsieri soc. coop.va edilizia a r.l., sede legale Milano, via Sebenico n. 29, costituita per rogito notaio dott. Avanzini Agostino di Milano, in data 11 settembre 1973, repertorio n. 31576/7029 racc., BUSC n. 7860/126936 - codice fiscale n. 04058030158;

Briantea Cars a r.l., sede legale Meda (Milano), via F. Saverio n. 4, costituita per rogito notaio dott. Ermanno Casero di Milano, in data 8 febbraio 1991, repertorio n. 62868/9135 racc., BUSC n. 14291/255117 - codice fiscale n. 02131020964;

Sirio 87 a r.l., sede legale Brugherio (Milano), via Lombardia n. 277, costituita per rogito notaio dott. Leonardo Trotta Bruno di Monza, in data 2 giugno 1987, repertorio n. 7600/135 racc., BUSC n. 13055/229260 - codice fiscale n. 08843510150;

Opera prima a r.l., sede legale Milano - via G. Donizetti n. 37, costituita per rogito notaio dott. Renzo Rosi di Milano, in data 22 novembre 1971, repertorio n. 70205/3393 racc., BUSC n. 7039/117265 - codice fiscale mancante - registro società tribunale di Milano 147618, vol. 3654, fasc. 18;

G.D. produzione a r.l., sede legale Milano, via degli Orti n. 19, costituita per rogito notaio dott. Cesare Suriani di Milano, in data 9 ottobre 1984, repertorio n. 39766/3404, racc. BUSC n. 12278/209521 - codice fiscale n. 07581310153.

Che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8, tel. 026792316 - fax 0266712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A07397

Domanda di registrazione della denominazione «Thüringer Leberwurst» ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 114 del 15 maggio 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Herkunftsverband Thüringer und Eichsfelder Wurst und Fleisch e. V., ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne - classe 1.2 denominato «Thüringer Leberwurst».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A07400

Domanda di registrazione della denominazione «Thüringer Rotwurst» ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 114 del 15 maggio 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Herkunftsverband Thüringer und Eichsfelder Wurst und Fleisch e. V., ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne - classe 1.2 denominato «Thüringer Rotwurst».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A07401

Domanda di registrazione della denominazione «Morcela de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 102 del 27 aprile 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata da Apetal - Agrupamento de Produtores de Enchidos Tradicionais do Alentejo, Lda, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne - classe 1.2 denominato «Morcela de Estremoz e Borba».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A07402

Domanda di registrazione della denominazione «Pêra Rocha do Oeste» ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 102 del 27 aprile 2002, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dalla Associação Nacional de Produtores de Pêra Rocha, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di frutta - classe 1.6 denominato «Pêra Rocha do Oeste».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A07403

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo di Castel Goffredo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castel Goffredo, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 22 maggio 2002 tenuta dal comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo di Castel Goffredo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Castel Goffredo (Mantova), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il prof. Giovanni Ossola è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)* del citato testo unico.

02A07393

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo di Castel Goffredo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castel Goffredo.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 maggio 2002, ha nominato i signori avv. Vittorio Donato Gesmundo e Onofrio Giacovelli commissari straordinari ed i signori Silvio Novembre, prof. Giovanni Ossola e prof. avv. Giuliana Scognamiglio componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo di Castel Goffredo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Castel Goffredo (Mantova), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 maggio 2002.

02A07394

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Marchio	Denominazione	Sede
104 VE	Moroni Maria Grazia di Balleello Sonia	Venezia
108 VE	Eredi Sorato Luigi di Sorato Chiara e Sorato Serena S.n.c.	Venezia
162 VE	Miani Venezia sas di M. Miani & C.	Venezia-Marghera
202 VE	Gioielleria F.lli Frollo di Luciano e Giorgio Frolia S.n.c.	Venezia
204 VE	Linea Oro S.n.c. di Palombo Ciro & Ciro	S. Michele al Tagliamento
211 VE	Bozzato Ezio	Portogruaro
287 VE	Al Diamante S.a.s. di Diana Vittoria & C.	Venezia-Mestre
289 VE	Aures di Brazzoduro Roberta	Venezia-Mestre
294 VE	Cipollone Daniela	Venezia
302 VE	Il Crogiolo di Polo Laura	Mira
317 VE	Casagrande Eddy Giuseppe	Venezia-Mestre
322 VE	Moro Debora	Quarto d'Altino
325 VE	L'Officina Orafa di Beltrame Maria Grazia	Venezia-Mestre
330 VE	Oro Dream S.r.l.	Camponogara
331 VE	Les Papillons di Giusto Elena	Portogruaro

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
202 VE	Gioiellerie f.lli Frollo di Luciano e Giorgio Frollo S.n.c.	Venezia	1
204 VE	Linea Oro S.n.c. di Palombo Ciro & figli	S. Michele al Tagliamento	1

02A07398 - 02A07399

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 5 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate, recante: «Modifiche al regolamento del concorso pronostici denominato "Totogol"». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 22 marzo 2002).

Nell'allegato al provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono riportate le seguenti correzioni:

alla pag. 63, prima colonna, art. 1, comma 5, al quarto rigo, dove è scritto: «... il maggior numero di goals *e* di punti ...», leggasi: «... il maggior numero di goals *o* di punti ...»;

alla pag. 64, prima colonna, art. 4, comma 5, al sesto rigo, dove è scritto: «... al concorso nel quale *ai* saranno realizzate ...», leggasi: «... al concorso nel quale *si* saranno realizzate ...»;

alla pag. 64, seconda colonna, art. 7, comma 1, quart'ultimo rigo, dove è scritto: «... su dischi ottici scrivibili una sola volta, *illeggibili* e non modificabili ...», leggasi: «... su dischi ottici scrivibili una sola volta, *rileggibili* e non modificabili ...»;

alla pag. 65, prima colonna, art. 7, comma 1, penultimo rigo, dove è scritto: «... l'elenco di tutte le *giocata* registrate ...», leggasi: «... l'elenco di tutte le *giocate* registrate ...»;

alla pag. 65, prima colonna, art. 8, comma 2, al dodicesimo rigo, dove è scritto: «su supporto a dischi ottici scrivibili una sola volta, *illeggibili* e non modificabili ...», leggasi: «su supporto a dischi ottici scrivibili una sola volta, *rileggibili* e non modificabili ...»;

ed infine, alla pag. 66, prima colonna, art. 15, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «... e a spese dell'esibitore del tagliando figlia*;* con le modalità stabilite ...», leggasi: «... e a spese dell'esibitore del tagliando figlia*,* con le modalità stabilite ...».

02A07316

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651132/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 6 0 7 *

€ 0,77